

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

118^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 MARZO 1993

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale»:
SULLA SITUAZIONE NELLE MINIERE DELL'IGLESIENTE		
PRESIDENTE	5	* MANFROI (<i>Lega Nord</i>) Pag. 5, 20, 44
CHERCHI (<i>PDS</i>)	3	DANIELE GALDI (<i>PDS</i>) 7 e <i>passim</i>
* GALDELLI (<i>Rifond. Com.</i>)	4	CARLOTTO (<i>DC</i>), relatore 8 e <i>passim</i>
* MONTRESORI (<i>DC</i>)	4	* PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 10 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		STEFANELLI (<i>Repubb.</i>) 20 e <i>passim</i>
Discussione:		COVIELLO (<i>DC</i>) 29 e <i>passim</i>
«Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale» (900)		GUZZETTI (<i>DC</i>) 29, 33
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 15 gennaio		FERRARA Pasquale (<i>Misto-PSDI</i>) 29
		PELLIGATTI (<i>PDS</i>) 29 e <i>passim</i>
		MERIGGI (<i>Rifond. Com.</i>) 31, 36, 44
		PAVAN (<i>DC</i>) 33, 34, 42
		* MAGLIOCCHETTI (<i>MSI-DN</i>) 38, 44
		SAPORITO (<i>DC</i>) 40
		Votazione nominale con scrutinio simultaneo 35

118ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 MARZO 1993

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» (1994):

PRESIDENTE	Pag. 47 e passim
SAPORITO (DC), relatore	47
* SALVI (PDS)	48
MARCHETTI (Rifond. Com.)	50, 54
PONTONE (MSI-DN)	52
FABBRI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	53

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 1993

55

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	Pag. 56
Cancellazione dall'ordine del giorno	56
Apposizione di nuove firme	56
Assegnazione	57

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento	57
-------------------	----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	57
---------------------------------	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni	57
Annunzio di interrogazioni	58

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

CANDIOTO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Anesi, Bacchin, Bernassola, Butini, Campagnoli, Cannariato, Cocciu, Cusumano, De Cinque, De Rosa, Di Nubila, Donato, Favilla, Franchi, Giacobazzo, Giagu Demartini, Golfari, Graziani, Inzerillo, Mancuso, Molinari, Moltisanti, Moschetti, Muratore, Pezzoni, Pinna, Pistoia, Putignano, Ronzani, Ruffino, Tedesco Tatò, Turini, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, Mesoraca e Paire, a Londra, Ferrari Bruno e Rubner, in Canada, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Boffardi e Cappuzzo, a Salisburgo, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sulla situazione nelle miniere dell'Iglesiente

CHERCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHERCHI. Signor Presidente, desidero richiamare la sua attenzione su questa vicenda.

Nell'apertura dei lavori dell'Aula della seduta del 17 febbraio scorso, il Presidente di turno raccolse l'invito, formulato dai rappresentanti dei Gruppi del PDS e di di Rifondazione comunista, rivolto al

Governo per un intervento nella situazione di crisi del bacino minerario del Sulcis Iglesiente. Nella stessa giornata il Governo, sollecitamente, riferì alla 10ª Commissione permanente sullo stato del colloquio in corso con la regione e le organizzazioni sindacali e si impegnò formalmente affinché nessuna decisione venisse assunta unilateralmente dalle aziende.

Nella scorsa settimana il ministro Guarino (per le note vicende connesse al decreto emanato dal Governo) ha sconvocato l'incontro con i rappresentanti della regione sarda. Sabato pomeriggio l'ENI ha convocato l'assemblea degli azionisti e ha posto in liquidazione le società che gestiscono le miniere. Si tratta di un atto di protervia, tanto più intollerabile in quanto assunto nelle circostanze richiamate; esso, inoltre, ha determinato un enorme inasprimento della tensione sociale.

Per questi motivi, mi permetto di chiedere alla Presidenza di farsi interprete della nostra protesta presso il Governo, non solo perchè le decisioni sono negative nei confronti dei lavoratori ma perchè si espone presso gli stessi lavoratori la sede istituzionale, il Parlamento, ad un rischio di scarsa credibilità poichè, pochi giorni prima, al Parlamento il Governo aveva dato al riguardo formali assicurazioni.

Mi permetto quindi di richiamare alla sua attenzione questa circostanza, che a me sembra lesiva della stessa dignità del Parlamento.

GALDELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALDELLI. Signor Presidente, intervengo anch'io sulla stessa questione sollevata dal senatore Cherchi. La situazione che si è creata in Sardegna, nelle miniere, è quella già esposta nel precedente intervento; vorrei osservare che sta sopraggiungendo una condizione di esasperazione che può essere foriera di situazioni poco piacevoli.

Come è stato detto, il ministro Guarino ha presentato un piano ma ha anche chiarito di non avere alcun potere al riguardo; vi è stato poi un atto unilaterale da parte dell'ENI e della Sim. Chiedo pertanto al Presidente che il Senato discuta di questo problema, mettendo all'ordine del giorno le mozioni che sono state da tempo presentate sul problema specifico delle miniere in Sardegna. Chiedo quindi formalmente all'Ufficio di Presidenza che entro questa settimana siano iscritte all'ordine del giorno queste mozioni.

MONTRESORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MONTRESORI. Signor Presidente, mi associo anch'io alle richieste dei colleghi. Ritengo che sia urgente discutere globalmente la situazione della Sardegna che può portare ad un'esplosione sociale in un territorio gravemente compromesso dalla crisi in atto.

Chiediamo pertanto alla Presidenza del Senato di prevedere nel calendario dei lavori una seduta per discutere le mozioni relative all'argomento.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà portavoce delle richieste presentate dai senatori intervenuti nei confronti del Governo affinché venga a riferire.

La richiesta di fare di tale questione oggetto di discussione in Assemblea potrà essere avanzata e sarà presa in esame nella Conferenza dei Capigruppo che si terrà oggi pomeriggio. Ritengo che comunque in tale sede il problema sarà sollevato dalla Presidenza del Senato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale» (900)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manfroi. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, desidero esporre nella maniera più sintetica possibile il nostro punto di vista su questo provvedimento, che presenta aspetti positivi insieme a lacune che potevano, a nostro avviso, essere colmate in sede di discussione presso la Commissione competente. Certamente è apprezzabile l'istituzione dello sportello polifunzionale che consentirà alle aziende di semplificare gli adempimenti burocratici all'atto della loro iscrizione e quindi all'inizio dell'attività.

Dal momento che è stato unificato il luogo di questa iscrizione non comprendiamo perchè non si sia pensato contemporaneamente di unificarne anche il tempo: non ci sembra infatti possibile provvedere ad una iscrizione in tempi diversi nello stesso luogo. Spero che il Governo provvederà a sanare questa contraddizione in sede di decreto di attuazione.

Per quanto riguarda il coordinamento delle operazioni di vigilanza, certamente è apprezzabile l'istituzione del comitato nazionale di vigilanza. Tra i primi adempimenti di questo comitato dovrebbe esserci quello di identificare le aree a maggiore rischio di evasione contributiva. Noi riteniamo che, oltre ad identificare tali aree, sarebbe stato opportuno assegnare a questo comitato di vigilanza anche il compito di redistribuire gli organi di ispezione in proporzione al rischio di evasione contributiva. Analogamente ci sembra che sarebbe stato opportuno interessare all'azione di vigilanza contro l'evasione contributiva

non solo le organizzazioni sindacali, ma anche le organizzazioni dei datori di lavoro, i quali sono direttamente interessati a sopprimere questo fenomeno, che si traduce in sostanza per le aziende oneste, per le aziende in regola, in una concorrenza viziata. Infine, sarebbe stato opportuno da parte del Governo inserire, fra i compiti del comitato di vigilanza, anche un maggior controllo dei fenomeni di abusivismo. Questo fenomeno esiste ed è stato portato alla luce da tempo, però noi abbiamo l'impressione che gli organi di vigilanza siano più attenti ai fenomeni di irregolarità contributiva delle aziende che sono regolarmente operanti, piuttosto che cercare di individuare quei fenomeni di lavoro nero che pure esistono e che sono in continuo aumento.

Esistono vari tipi di lavoro abusivo: c'è quello a tempo pieno e c'è quello, altrettanto importante, che potremmo definire a *part-time*, che riguarda quelle persone che svolgono una regolare attività di lavoratori dipendenti e che a tempo perso esercitano un'attività autonoma. Naturalmente anche questo si traduce in una concorrenza sleale nei confronti delle aziende regolari. Esiste poi una terza specie di lavoro abusivo, sul quale vorrei richiamare l'attenzione del Governo: quello dei cosiddetti lavoratori extracomunitari. Di fronte a questo fenomeno gli organi di vigilanza hanno sempre tenuto un atteggiamento direi di benevola passività, forse ispirata a malintesi criteri umanitari; ebbene, io credo che di fronte all'allargarsi di questo fenomeno e al suo trasformarsi spesso in fenomeno criminale (come il contrabbando o lo spaccio della droga) sia indispensabile che il Governo e gli organi preposti alla vigilanza mutino il loro atteggiamento e svolgano invece un'efficace azione repressiva.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che possiamo benissimo definire condono contributivo, esprimiamo indubbiamente la nostra contrarietà al ripetersi di condoni in campo fiscale, parafiscale o anche in altri campi; questo per una ragione evidente di legalità, che deve informare tutta l'azione governativa. Tuttavia io credo che, se condono deve essere, il testo del provvedimento emendato in sede di Commissione possa risultare più accettabile rispetto alla versione originaria.

Per concludere, esprimo la nostra contrarietà al tentativo di sanare, con una interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge n. 88 del 1989, un'evidente illegalità commessa dagli organi amministrativi dell'INPS con la promozione di 147 dirigenti superiori.

L'articolo 13 della legge n. 88 del 1989 è chiaro: prevede che tali promozioni debbano uniformarsi a criteri di merito e di anzianità. Non abbiamo nulla contro il criterio del merito; riteniamo anzi che sia sicuramente preferibile. Tuttavia quando esso, come in questo caso, si traduce semplicemente nell'appartenenza a questo o a quel sindacato non può essere accolto.

È chiaro che questo comportamento degli organi amministrativi dell'INPS - e con ciò intendo riferirmi soprattutto ai sindacati, che hanno la responsabilità maggiore di questa amministrazione - non può essere accettato; così come non può esserlo, per citare un altro esempio su cui desidero richiamare l'attenzione del Governo, la procedura seguita dall'INPS per la compilazione del modello 730.

L'INPS aveva inviato circa 4 milioni di lettere ad altrettanti pensionati, con le quali si impegnavano formalmente ad aiutarli nella compila-

zione del citato modello. A tal fine si era dotato delle necessarie attrezzature tecniche ed aveva provveduto ad addestrare il proprio personale con opportuni corsi, ovviamente affrontando una spesa non indifferente. Dopo di che gli organi amministrativi – in particolare il comitato esecutivo dell'INPS, in cui la componente sindacale è preponderante – si sono accorti che era più conveniente far compilare il modello 730, anziché gratuitamente dagli impiegati dell'INPS, a pagamento dai CAF, che sono gestiti ovviamente dai sindacati. Ritengo che tale atteggiamento non possa essere condiviso né accettato. Si afferma che i sindacati vogliono abbandonare la gestione diretta degli enti previdenziali; se questo avverrà non sarà mai troppo presto, visto il modo di gestire tali enti soprattutto dal punto di vista economico.

Purtroppo temo che ciò non si avvererà del tutto, considerate le manovre che in questo momento i sindacati stanno compiendo nelle diverse sedi per cercare di garantirsi la gestione monopolistica della previdenza integrativa. Anche su tale questione l'atteggiamento della Lega Nord sarà vigile e attento.

Annunzio, infine, che non interverrò per illustrare gli emendamenti da noi presentati avendolo in sostanza già fatto nel corso di questo intervento. (*Applausi del Gruppo della Lega Nord. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Libertini.

Non essendo presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritta a parlare la senatrice Daniele Galdi. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, riteniamo che la prima parte del decreto-legge in discussione contribuisca sicuramente a far emergere il lavoro sommerso e rappresenti uno strumento importante per la lotta all'evasione contributiva e fiscale.

Vi sono infatti tutte le premesse per dare al paese un segnale nuovo di moralizzazione e di efficienza burocratica. L'apertura dello sportello polifunzionale, con l'utilizzazione di collegamenti telematici, potrà senz'altro favorire l'utenza, solitamente schiacciata da lunghi *iter* burocratici. Egualmente, l'utilizzo del codice fiscale in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione potrà consentire accertamenti e riscontri, al fine di combattere l'evasione fiscale.

Di ciò la Commissione lavoro ha discusso lungamente (anche perchè si tratta di un decreto-legge reiterato) ed alcuni emendamenti migliorativi del testo hanno ottenuto in quella sede un voto unitario; tuttavia nel provvedimento continuano a convivere articoli di segno opposto. Mi riferisco in particolare all'articolo 4, relativo alle agevolazioni fiscali. C'è stato risposto che non si tratta di un condono vero e proprio, ma soltanto di una diminuzione delle penalità previste in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali.

Riteniamo che questa sia una scelta profondamente sbagliata, poichè il messaggio che diamo al paese è che viene premiato chi riesce ad eludere le regole dello Stato, tra l'altro nel momento in cui i pensionati e i lavoratori devono accettare tagli e ristrettezze.

Le giustificazioni che il Governo continua a dare sono quelle che comunque si va ad un recupero. Ma in cinque anni ci sono stati ben tre

condoni: quali risultati hanno ottenuto? Sui risultati dei vari atti non si discute mai e l'evasione contributiva continua imperterrita.

Si è creata una vera e propria cultura dell'evasione; tutti gli evasori sanno che comunque quando dovranno pagare saranno agevolati. Chiamatela pure agevolazione e non condono, ma la sostanza non cambia.

Chiediamo all'Aula di riflettere ancora su tali questioni e facciamo appello al momento drammatico che stiamo attraversando, all'esigenza di dare al paese fiducia e segnali di giustizia. Il nostro Gruppo si augura che in quest'Aula venga svolta una discussione che porti a valutare l'opportunità di eliminare l'articolo 4; se ciò avvenisse, il nostro voto potrebbe modificarsi. Tra l'altro, ad altri soggetti non viene riconosciuto uguale trattamento: mi riferisco soprattutto ai pensionati e a ciò che è successo in applicazione della legge n. 140 del 1985, che ha introdotto per la prima volta la maggiorazione sociale, e alla legge n. 544 del 1988 che ne ha aumentato gli importi. Ai pensionati che dovevano restituire le somme non dovute si è chiesta la maggiorazione di cinque volte l'importo percepito, applicando l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La Commissione ha fatto proprio un nostro emendamento - che mi auguro l'Aula vorrà riconfermare - che prevede la detrazione degli importi corrisposti a fini fiscali sulle somme da restituire all'INPS per importi erroneamente versati dall'Istituto stesso.

Voglio infine soffermarmi sull'articolo 3 che riguarda la vigilanza integrata. Esso è veramente migliorativo rispetto al decreto originario che prevedeva l'istituzione di una direzione nazionale per gli accertamenti degli oneri contributivi. Questo organismo è stato sostituito da un comitato di vigilanza paritetico con il compito di coordinare la programmazione e gli accertamenti e di individuare delle aree a rischio, oltre a quello di predisporre specifici progetti di controllo integrato.

Le nostre perplessità nascono sul comma 4. Si prevede infatti che per attuare tali interventi viene destinata «una quota adeguata» di personale: mi sembra una definizione molto generica. Quando si parla di personale da adibire a compiti così rilevanti occorrerebbe entrare un po' più nel merito, al fine di evitare uno scarto tra gli obiettivi che si propongono e gli strumenti per attuarli concretamente. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CARLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, è con vero stato di esasperazione che i cittadini subiscono i crescenti e soffocanti adempimenti burocratici. Ormai la vita di tutti noi è condizionata non dai naturali ritmi biologici, dai programmi di lavoro o dalle libere scelte per occupare il tempo libero, ma dalle scadenze e dagli adempimenti che il mondo burocratico impone.

È pur vero che l'organizzazione della vita civile e sociale di un popolo necessita di regole che generano inevitabilmente la burocrazia, ma spesso le sovrapposizioni e le contraddizioni di quelle che dovreb-

bero essere buone regole creano equivoci, confusioni, esasperanti attese di fronte ai vari sportelli, tanto da limitare e pregiudicare la libertà individuale e da abbassare la qualità della vita, con il conseguente effetto opposto a quello voluto. Sono di esempio le assurde code per la conquista dei bollini per l'esenzione dai *tickets* sanitari e quanto è avvenuto l'estate scorsa con le marche per le patenti.

Un vero ginepraio, poi, sono gli adempimenti fiscali: non passa settimana senza dover pensare a denunce e autodenunce, certificazioni e autocertificazioni, versamenti e conguagli. I contribuenti non riescono più a raccapezzarsi tra scadenze, rinvii, innovazioni, penalità e condoni.

Per le aziende, infine, tra le tanti voci che contribuiscono ad alzare il costo del lavoro, con deleteri riflessi sui loro bilanci e quindi sull'occupazione, i molteplici e confusi adempimenti burocratici hanno un peso non indifferente. Quante sono le piccole aziende artigiane, commerciali e agricole che muoiono di mal di burocrazia!

Il legislatore ha in parte raccolto, almeno per quanto riguarda gli istituti previdenziali, le istanze dei cittadini, dei contribuenti e delle aziende. Si tratta di un primo tentativo, nella speranza di poter giungere presto a semplificazioni anche nel vasto campo delle tasse e delle imposte dirette e indirette.

Nel contesto della legge 30 dicembre 1991, n. 214, dal titolo: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», al comma 4 dell'articolo 14 si è inteso effettuare un primo tentativo di semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti in campo previdenziale con l'istituzione degli sportelli polifunzionali. Si tratta di una vera innovazione che potrebbe far cadere le molte barriere anche psicologiche che si sono create negli anni e accentuate negli ultimi tempi tra le aziende e le pubbliche amministrazioni, tra le strutture pubbliche e i cittadini.

Con una sola operazione ad un unico sportello i titolari di aziende con dipendenti e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono effettuare iscrizioni, variazioni e cancellazioni che riguardano l'INPS, l'INAIL, lo SCAU e le Camere di commercio, grazie alla legge n. 166 del 1991 che impone alle pubbliche amministrazioni e ai vari enti di interesse pubblico lo scambio di informazioni tramite un sistema telematico. I dati che affluiscono a ciascun sportello vengono trasferiti in tempo reale agli enti interessati per consentire il completamento delle procedure e per rendere possibili i *riscontri incrociati*; questo innovativo sistema favorisce gli utenti e rende più difficili le evasioni e le elusioni. Ci sarà poi un modello unico per le denunce ed un servizio ispettivo unificato.

Il Governo, nella pratica applicazione di quanto prevede il già citato comma quarto dell'articolo 14 della legge n. 412 del 1991, ha riscontrato l'esigenza – peraltro prevista nella stessa legge – di emanare un decreto-legge per il necessario completamento e perfezionamento legislativo. Infatti, il Governo ha emanato un primo decreto-legge, il n. 373 del 9 settembre 1992; ha successivamente emanato il decreto-legge n. 435, del 14 novembre 1992; infine, ha varato il decreto-legge n. 6 del 15 gennaio 1993, per il quale è stato presentato dal Governo il

disegno di legge n. 900, del 16 gennaio 1993, per la conversione in legge.

Nel decreto-legge al nostro esame è significativo quanto prevede l'articolo 4, con il quale si intende agevolare contribuenti con una sorta di riduzione delle penalità amministrative previste a carico dei contribuenti ritardatari e omissivi.

Qualcuno, definendolo impropriamente condono, ha giustamente manifestato perplessità. Si tratta però di una iniziativa giustificata e coerente con lo spirito del provvedimento nel suo complesso, che peraltro favorisce un sicuro e notevole introito per gli enti creditori in tempi brevi e certi.

Le agevolazioni riguardano infatti solo le penalità che, nel quadriennio, raggiungono picchi del 60 per cento e non abbuoni sui contributi dovuti.

D'altra parte la stessa esigenza di unificare gli sportelli e di ottenere una normativa più chiara sta a significare che esisteva una situazione di incertezza o una insufficiente capacità impositiva che poteva generare equivoci e ritardi, anche non voluti, da parte degli assoggettati.

È necessario far notare che dal testo originario del decreto-legge al nostro esame è stato soppresso l'articolo 5 che riguardava la gestione degli stabilimenti INPS.

L'Assemblea, nella seduta del 31 gennaio 1993, su proposta della 1ª Commissione, non ha infatti riscontrato omogeneità con la materia del testo.

L'11ª Commissione, nella seduta del 10 febbraio 1993, ha concluso l'esame del testo e degli emendamenti e ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Nelle sedute, nel corso delle quali si è discusso, valutato ed approvato il testo con alcune modifiche da sottoporre all'Aula, si sono avuti una notevole partecipazione ed un notevole impegno da parte di tutti i commissari presenti, ben coordinati dalla Presidenza e puntualmente assistiti dai funzionari, come puntuale ed attento è sempre stato il rappresentante del Governo.

L'esame dei numerosi emendamenti si è concluso con l'approvazione, spesso all'unanimità, di quelli considerati migliorativi, avendo sempre tenuto in dovuto conto i pareri della 5ª Commissione e del Governo.

Parte degli emendamenti accolti devono considerarsi tecnici o comunque interpretativi della legislazione esistente, scaturiti anche dalle consultazioni informali svolte dal relatore con gli enti interessati.

Collegli senatori, confidiamo nel vostro consenso per una rapida approvazione di questo provvedimento che, ricordo, scade il 15 marzo prossimo e deve ancora essere sottoposto alla approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* PRINCIPE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo concorda con la replica del relatore e chiede a questa Assemblea la rapida approvazione di questo provvedimento, che scade il prossimo 15 marzo, e il cui

testo ripropone altri due decreti precedentemente non convertiti in legge per scadenza di termini.

Questo provvedimento interessa particolarmente il Governo perchè fa parte della complessiva manovra finanziaria, in quanto consente il recupero di oneri contributivi. Ma non si limita a questo aspetto perchè, come giustamente diceva il relatore nella sua replica, con l'attivazione dello sportello polifunzionale, da un lato certamente si garantisce l'interesse della comunità a recuperare una serie di oneri contributivi, dall'altro si introduce un'evidente agevolazione per gli utenti.

Il decreto contiene poi una serie di norme che consentono un controllo più puntuale in questa materia. Ciò avviene sia attraverso l'istituzione del comitato nazionale di vigilanza sia attraverso lo scambio informativo tra gli enti e l'obbligatorietà della indicazione del codice fiscale.

L'articolo 4 del decreto - e con questa annotazione chiudo il mio intervento - ha suscitato qualche perplessità. Non c'è dubbio che la procedura instaurata da detto articolo consente un recupero di oneri previdenziali e assistenziali e quindi fa parte anch'essa della manovra finanziaria del Governo. Mi preme però sottolineare in questa sede che, lungi dall'essere un vero e proprio condono, questa procedura agevola i contribuenti che per una serie di ragioni non si sono messi in regola con i rispettivi enti previdenziali. Tant'è che l'agevolazione non riguarda assolutamente la riduzione del contributo in quanto tale che rimane immutato, ma solo l'entità delle penalità e degli interessi da pagare.

Desidero sottolineare che in Commissione lavoro il provvedimento è stato ampiamente discusso ed anche migliorato dal punto di vista tecnico e procedurale, con un dibattito ed un confronto che hanno visto il notevole impegno di tutti i Gruppi politici sul testo che la Commissione presenta all'Aula e che il Governo si augura possa essere approvato con rapidità.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

CANDIOTO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, per mancanza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.7, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 (che rispetto al testo proposto in Commissione estende ulteriormente l'agevolazione) e 4.24, sui quali si era già espressa in senso contrario il 9 febbraio 1993, nonché sugli emendamenti 3.7 (non quantificato e non coperto), 4.22 (estensivo della normativa prevista nel testo), 4.23 (non quantificato e non coperto) e 4.0.5 (che potrebbe comportare la restituzione di somme coperte dal giudicato)».

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico. Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, 1° comma, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1992, n. 373, e 14 novembre 1992, n. 435.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono inserite le seguenti: «nonchè alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere»;

b) dopo le parole: «con lavoratori dipendenti,» sono inserite le seguenti: «nonchè da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti»;

c) dopo le parole: «sono effettuate» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

d) nel secondo periodo, dopo le parole: «dal datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero dal lavoratore autonomo»;

e) il terzo e il quarto periodo sono abrogati.

2. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende

che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato provvedono alla verifica, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, della qualifica di artigiano con provvedimento avente carattere definitivo.

4. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per definire l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

5. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) dopo le parole: "le iscrizioni" sono inserite le seguenti: «, variazioni e cancellazioni»;

d-bis) le parole: "di iscrizione presentata dal datore di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di iscrizione, variazione e cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo"».

1.3-bis

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «Le iscrizioni» inserire le seguenti: «, variazioni e cancellazioni».

1.3-ter

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività».

1.4

LA COMMISSIONE

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui

alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985».

1.5-bis

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

1.11

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

CARLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.3-bis si illustra da sè. Si tratta semplicemente di puntualizzare che si possono fare non solo le iscrizioni, ma anche le variazioni e le cancellazioni.

Analogo discorso vale per gli emendamenti 1.3-ter e 1.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5-bis, la modifica proposta è tecnica e si illustra da sè.

Anche l'emendamento 1.11 è una puntualizzazione tecnica.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* PRINCIPE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3-bis, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3-ter, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5-bis, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

(Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi)

1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.

2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.

3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.

4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.

5. Qualora i comuni non dispongano di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.

6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collega-

menti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.

7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comunicazioni dei datori di lavoro all'INAIL)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dai seguenti:

«5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e codice fiscale dei lavoratori.

5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicità annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1993, in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare i lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel precedente periodo assicurativo.

5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione dovrà riguardare i nominativi di tutti gli assicurati in servizio alla data del 31 dicembre 1992.

5-quater. In caso di omessa od errata comunicazione, sarà applicata una sanzione amministrativa di lire ventimila per nominativo».

2.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CARLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. Desidero, tuttavia, fare una puntualizzazione in relazione al comma 5-bis, laddove si specifica che la comunicazione deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 1993. La data di decorrenza va corretta nel 1° gennaio 1994.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* PRINCIPE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.0.1, con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla Commissione, con la modifica della data di decorrenza indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Vigilanza integrata)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, per il triennio 1993-1995, il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;

b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato, da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali;

c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;

d) procede alla verifica, almeno semestrale, dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed inviando una relazione concernente tali risultati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro ai fini di cui alle lettere a) e d).

3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.

6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore.»;

b) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro delle finanze può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «degli Ispettorati del lavoro» con le altre: «dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.1

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le parole: «predispone inoltre un piano di distribuzione degli organici del personale ispettivo commisurato al grado di rischio evasivo delle singole province».

3.5

MANFROI, LORENZI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «dagli Ispettorati del lavoro» con le altre: «, dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.2

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «ai fini di cui alle lettere a) e d)», con le seguenti: «, nonchè delle associazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori ai fini di cui alle lettere a) e d)».

3.6

MANFROI, LORENZI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al personale dell'Ispettorato del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali impiegato nelle attività di vigilanza integrata, di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, se più favorevoli, per l'anno 1992 e fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi da stipularsi in applicazione dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, i trattamenti accessori previsti per il personale appartenente alle qualifiche di funzionario di vigilanza e ispettore di vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in applicazione del vigente accordo di comparto e del relativo accordo decentrato per l'anno 1992.

3-ter. I maggiori oneri conseguenti all'erogazione dei trattamenti accessori di cui al comma 3-bis e all'intensificazione dell'attività di vigilanza integrata, rispetto a quanto stanziato dalle singole amministrazioni per la specifica attività, faranno carico ai bilanci delle amministrazioni medesime che vi provvederanno mediante appositi stanziamenti che non potranno eccedere oltre il cinque per cento il limite previsto dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438».

3.7

STEFANELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «degli Ispettorati del lavoro» con le altre: «dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.3

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

Al comma 5, sostituire le parole: «degli Ispettorati del lavoro», con le altre: «dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro».

3.4

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA, MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, durante l'esame del provvedimento in Commissione il Sottosegretario ci disse che era corretto lasciare la dicitura «ispettorati del lavoro» in quanto non esistono i servizi ispettivi del Ministero del lavoro.

Onorevole Sottosegretario, mi sono documentata e dopo aver controllato alcune leggi, posso dire che tale affermazione non è esatta. Infatti, la legge 22 luglio 1961, n. 628, che modifica l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, individua, quali organi periferici del Ministero del lavoro, l'ispettorato del lavoro e gli uffici del lavoro e della massima occupazione. Negli articoli che precisano i compiti degli ispettorati del lavoro c'è un comma che si riferisce espressamente agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi (ai quali tra l'altro compete una indennità mensile).

Le nostre proposte emendative all'articolo in esame derivano dalla volontà di non creare confusione con gli ispettori del lavoro delle USL, istituiti dalla legge n. 833 del 1978 e dalle leggi regionali applicative. Pertanto, insistiamo su questi emendamenti perchè ci sembra utile una simile precisazione. Desidero, infine, sottolineare che i nostri emendamenti sono vincolati: se viene approvato il primo debbono essere approvati anche gli altri, in quanto perseguono la stessa finalità.

* MANFROI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 3.5 e 3.6.

STEFANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 3.7, da me presentato rappresenta un atto di giustizia nei confronti dei funzionari che svolgono e svolgeranno attività di vigilanza integrata.

Si tratta di un provvedimento necessario come atto di giustizia perchè attualmente i funzionari che fanno parte del corpo degli ispettori di vigilanza coordinata hanno un trattamento differenziato. Alcuni ispettori infatti percepiscono determinate indennità mentre altri non le percepiscono affatto.

L'osservazione mossa dalla Commissione bilancio riguardo alla mancanza di fondi per la copertura della relativa spesa mi sembra alquanto incerta soprattutto perchè in questo caso per attuare quell'equità alla quale uno Stato deve tendere occorrono solo alcune decine di milioni. Si tratta di una spesa irrisoria che serve però a dare un segnale di giustizia e di equità a questi funzionari che sopportano sacrifici notevoli per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, presentati dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori, in Commissione avevo espresso parere favorevole. Per coerenza, pertanto, non esprimerò qui parere contrario e mi rimetto al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5 dei senatori Manfroi e Lorenzi, esprimo parere contrario anche se mi rendo conto che sono ispirati dalla volontà di rendere più efficiente il servizio ispettivo. Tuttavia, i programmi degli enti interessati non sempre corrispondono ai confini amministrativi delle province.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.6, presentato dai senatori Manfroi e Lorenzi. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 3.7, evidenziando che la Commissione bilancio ha espresso al riguardo un parere negativo.

* *PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, il Governo ribadisce il suo parere negativo all'emendamento 3.1, che si estende anche agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 presentati dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori. Vorrei osservare che la senatrice Galdi a mio avviso ha forzato la spiegazione del Governo su questo emendamento già esaminato in Commissione lavoro. Infatti, è vero che esistono a livello centrale i servizi ispettivi, però questi non hanno una valenza di natura territoriale, non hanno competenza di natura ispettiva per quanto riguarda le questioni che attengono il territorio perchè sotto questo profilo vale la competenza degli ispettorati del lavoro. I servizi centrali ispettivi eseguono atti di natura ispettiva che riguardano tutta l'attività centrale del Ministero e pertanto non si interessano delle questioni che attengono il territorio, che sono di competenza degli ispettorati del lavoro.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 3.5. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.6 e, infine, parere contrario all'emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Manfroi e Lorenzi.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, presentati dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori, risultano preclusi dalla votazione dell'emendamento 3.1.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dai senatori Manfroi e Lorenzi.

È approvato.

CARLOTTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLOTTO, relatore. Signor Presidente, vorrei chiedere al collega Stefanelli di ritirare l'emendamento 3.7. Esso nella sostanza è condivi-

sibile, però si tratta di materia che esula un po' dal contesto del provvedimento. Ritengo che una sua eventuale bocciatura tutto sommato non sarebbe positiva per nessuno.

STEFANELLI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Agevolazioni per i contribuenti)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 marzo 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica ai soggetti che non abbiano pagato nei termini, ovvero che abbiano versato tardivamente i contributi e premi relativi a periodi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e che versino la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1993.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano semprechè alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Gli enti pubblici non economici che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva di importo pari all'8 per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purchè il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali, di cui la prima entro il 31

maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresì, agli stessi enti pubblici non economici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.16

DANIELE GALDI, PELLEGGI, PELELLA, MINUCCI Adalberto, SMURAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Riduzione delle sanzioni civili). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, ivi compresi i contributi agricoli, che denuncino la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, nonché quelli che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il 31 dicembre 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi insoluti entro il limite massimo del 40 per cento degli stessi titoli complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate di pari importo di cui la prima entro il 31 marzo 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993.

2. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi.

3. La riduzione di cui al presente articolo spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi relativi ai periodi fino a tutto il mese di dicembre 1992 e che versino la relativa somma aggiuntiva ridotta entro i termini di cui al comma 1.

4. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

5. La riduzione di cui al presente articolo si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. A tali fini i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 30 novembre 1993 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi ed entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del presente articolo in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

7. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro il 30 giugno 1993.

8. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

9. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 89, in materia di sgravi degli oneri sociali con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

11. Le agevolazioni di cui al precedente comma 10 si applicano anche alle imprese dichiarate fallite».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva ridotta entro gli stessi termini fissati per i soggetti di cui al comma 1».

4.17

COVIELLO, STEFANELLI, MANFROI

Al comma 2, dopo la parola: «termini» eliminare la virgola e sostituire la parola: «ovvero» con l'altra: «o».

4.6-bis

LA COMMISSIONE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al presente comma risulti superiore a lire cinque milioni, il versamento potrà essere effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza entro il 30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento».

4.6

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

4.7

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

4.18

GUZZETTI

Sopprimere il comma 3.

4.24

FERRARA Pasquale

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

4.19

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, si estendono ai beneficiari delle provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge 28 dicembre 1988, n. 544».

4.20

PELLEGATTI, BETTONI BRANDANI, DANIELE
GALDI, PELELLA, SMURAGLIA, MINUCCI
Adalberto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. La regolarizzazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato svolti prima della stipula, tra le stesse parti, di un contratto di formazione e lavoro, previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, consente, inoltre, per il predetto contratto di formazione e lavoro, la conservazione delle agevolazioni previste dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, in deroga agli effetti conseguenti alla eventuale declaratoria di nullità dello stesso contratto».

4.23

PICCOLO, MERIGGI, CONDARCURI, CROSETTA,
ICARDI, GIOLLO, SARTORI, BOFFARDI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Gli enti pubblici non economici», inserire le seguenti: «e gli enti territoriali» e al terzo periodo, dopo le parole: «agli stessi enti pubblici non economici», inserire le seguenti: «e agli enti territoriali».

4.14

LA COMMISSIONE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Gli enti pubblici non economici», inserire le seguenti: «e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

4.22

COVIELLO, DANIELE GALDI, INNOCENTI, DOP-
PIO, MERIGGI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto medesimo e non dovute deve prevedere la detrazione di quanto corrisposto a fini fiscali a causa della somma erroneamente versata dall'Istituto».

4.15

LA COMMISSIONE

È stato successivamente presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «31 marzo 1993» con le altre: «30 aprile 1993».

4.25

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

DANIELE GALDI. Per quanto riguarda l'emendamento 4.16, signor Presidente, nel mio intervento iniziale ho già illustrato i motivi del nostro no all'articolo 4.

STEFANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò l'emendamento 4.21. Si parla di questo articolo 4 come di un condono, ma io posso assicurare a tutti i colleghi che non si tratta di un condono, ma di una riduzione di sanzioni civili previste per coloro che ritardano il pagamento dei contributi o commettono infrazioni di denuncia di attività. Non è quindi un condono, ma una riduzione delle sanzioni, direi rese esose e vessatorie al massimo dalla legge n. 29 febbraio 1988, n. 48. Per comprendere l'entità della sanzione civile, bisogna sapere che essa può arrivare fino al 300 per cento del contributo previdenziale o del premio assicurativo. Si tratta di una sanzione che io affermo non avere niente di umano e di logico, che esorbita da ogni criterio di logica e di razionalità. Non è giusto - io affermo - perseguire gli artigiani e i commercianti o i titolari di imprese familiari o di piccole, microscopiche aziende. Non è giusto perseguirli in questo modo, mettendoli in condizione di non poter far fronte agli obblighi di legge.

Faccio tale affermazione poichè la sanzione civile ha una sua origine e una sua storia. Basti pensare all'articolo 13 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ove la sanzione (allora definita penale) si riassumeva in una multa *una tantum* del 20 per cento, per arrivare al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui articolo 50 stabilisce che la sanzione deve essere commisurata al 20 per cento, *una tantum*, del premio o del contributo non pagato.

Tra vari tentativi si arriva infine alla famigerata legge 29 febbraio 1988, n. 48, ove si prevede una sanzione che riteniamo vessatoria, ingiusta, inumana, stante la sussistenza di dubbi circa la ricorrenza dell'obbligo assicurativo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è una vita che ho a che fare con questa sconcertante realtà; ebbene, vi posso assicurare che ancora oggi sussistono dubbi su tale materia. L'INAIL e l'INPS non hanno le idee chiare, così come non le ho ancora io nonostante i miei trentadue anni di servizio.

Incurante di questa situazione di incertezza, lo Stato interviene con sanzioni di un tale livello. Quando ricorre e per chi ricorre l'obbligo assicurativo dell'impresa familiare? A questa domanda dobbiamo ancora fornire una risposta.

Di qui il nostro giudizio negativo. Occorre un atto di giustizia e di equità; occorre ricondurre tali sanzioni ad una misura accettabile, legittima, di giustizia. È questo un dovere imprescindibile, se vogliamo

che si crei quel rapporto di fiducia tra Stato e cittadino oggi più che mai indispensabile.

Il cittadino non deve essere perseguitato, bensì protetto; deve essere parte integrante dello Stato e sentirsi tale.

Onorevoli colleghi, con il nostro emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 4, intendiamo portare giustizia in una legge ingiusta. Occorre riflettere profondamente sul suo contenuto, che rappresenta un passo in avanti verso un'autonomia del Senato e dello Stato insieme.

Il presente emendamento introduce rispetto all'attuale testo del decreto-legge la seguente innovazione: la riduzione delle sanzioni non è limitata soltanto a coloro che, come si suol dire, non sono stati ancora scoperti, che non sono stati ancora presi, quasi fossero dei ladri fuggiaschi, dei latitanti, bensì si estende a tutti coloro che non hanno provveduto a regolarizzare, per ignoranza, per dubbio o per impossibilità di pagamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali, la propria posizione.

Onorevoli colleghi, questi soggetti sono artigiani, conduttori di micro aziende familiari o commercianti. Richiamo la vostra cortese attenzione su un fenomeno, di cui ognuno di voi può accertarsi; il 20 per cento degli artigiani ha chiuso le proprie aziende e così i commercianti. Ecco quando il compito del senatore diviene etico e morale.

Con il mio emendamento intendo includere nel provvedimento legislativo tali aziende. E ho ritenuto ancora di riportare in una misura accettabile la sanzione prevista: 8 per cento annuo, entro il limite massimo del 40 per cento. Ciò perchè non vedo alcuna differenza tra il soggetto privato e l'ente pubblico. Invece, in questo decreto si fa una discriminazione, vergognosa secondo me. Mentre posso giustificare una piccola azienda, non posso giustificare l'ente pubblico che evade. È più vituperevole un modesto artigiano o un ente di diritto pubblico? Siamo in questi termini.

Questa è la ragione di questa soluzione proposta nel mio emendamento, tesa a prevedere un'unica percentuale.

Sono previste tutte le possibili situazioni che potrebbero verificarsi.

PRESIDENTE. Senatore Stefanelli, i dieci minuti a lei concessi per l'illustrazione del suo emendamento sono trascorsi.

STEFANELLI. Concludo subito, signor Presidente, affidando alla sensibilità del Senato i miei emendamenti. Vorrei solo dire che non condivido le decisioni della 5ª Commissione permanente, quando sostiene che non vi è copertura per tale emendamento. L'obiezione mi sembra quanto meno ingiustificata, atteso che qui non si tratta del recupero di contributi o di premi assicurativi, ma di sanzioni civili. Lo Stato non può certo misurare il suo futuro economico sulle sanzioni civili. Questo è il motivo per cui non sono d'accordo su quanto stabilito dalla 5ª Commissione permanente; si tratta di riduzione di sanzioni civili. *(Applausi dal Gruppo repubblicano).*

* CARLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 4.6-bis, 4.6, 4.7 e 4.19 sono emendamenti tecnici, quindi si illustrano da soli.

L'emendamento 4.14 propone una puntualizzazione, per cui non ci sono esigenze di illustrazione. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 4.15.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.25 devo dire che la presentazione è giustificata dal fatto che, essendo arrivati ai primi di marzo, la scadenza del 31 marzo sembra troppo ravvicinata. Quindi la proposta è quella di spostare la data al 30 aprile.

COVIELLO. Signor Presidente, gli emendamenti 4.17 e 4.22 si illustrano da soli.

GUZZETTI. L'emendamento 4.18 si illustra da sè.

FERRARA Pasquale. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.24.

PELLEGATTI. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 4.20 perchè da più parti mi è stata fatta notare, che la sua formulazione appare un po' ermetica. Pertanto vorrei spiegare in che cosa consiste tale emendamento sul quale, tra l'altro, la Commissione bilancio ha espresso parere negativo.

Innanzitutto ritengo utile spiegare che questo emendamento non comporta spese. Quindi da parte mia c'è una perplessità rispetto alla posizione della Commissione bilancio.

L'emendamento 4.20 fa riferimento alla legge n. 140 del 1985 che ha istituito la maggiorazione sociale per le pensioni minime. La legge n. 544 del 1988 poi ne ha aumentato gli importi, ma contemporaneamente ha anche modificato il reddito di riferimento passando dal nucleo familiare al nucleo dei singoli coniugi. La stessa legge prevede che al pensionato che percepisce detta maggiorazione sociale l'INPS possa richiedere non solo la restituzione di quanto percepito, ma anche una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo della somma indebitamente percepita.

Ora, mentre è sicuramente giusto che chi ha percepito indebitamente una prestazione la debba restituire, è però inconcepibile una penale pari a cinque volte l'importo percepito. Questo soprattutto se si tiene conto che quando fu introdotto il beneficio della maggiorazione sociale i pensionati furono pagati addirittura in anticipo. Forse questo si spiega con il fatto che eravamo alla vigilia delle elezioni; sta di fatto che questo è accaduto. Però gli uffici che erogavano le prestazioni non erano in grado di informare i pensionati circa i requisiti di reddito necessari per avere questo arretrato. Ai pensionati si indicava soltanto la presenza di una somma di arretrati riscuotibile mediante la firma di un apposito modulo, peraltro di non facile interpretazione, per una legge di nuova istituzione. Inoltre, per avere diritto a questa maggiorazione si dovevano indicare tutti i redditi del pensionato e del coniuge, anche quelli, come le rendite INAIL o le case di abitazione, che solitamente sono redditi di cui non si deve tener conto per avere le prestazioni previdenziali.

È quindi facile immaginare come alcune persone, generalmente di età avanzata, abbiano dichiarato, in buona fede, di non avere altri redditi e siano pertanto incorse nelle suddette penali.

Il significato di questo emendamento è quello di sanare una situazione drammatica per una categoria di persone già abbastanza disagiata a causa delle condizioni economico-sociali in cui è costretta a vivere e di restituire serenità e dignità a molti anziani che si vedono ingiustamente contestati debiti che sono impossibilitati a restituire.

Il decreto-legge n. 103 del 1991, convertito dalla legge n. 166 dello stesso anno, prevedeva, all'articolo 3, comma 7-bis, il condono per altri tipi di indebito. Il Governo allora assicurò che ciò valeva anche per i casi determinati con le leggi n. 140 del 1985 e n. 544 del 1988. Tuttavia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non ha tenuto conto di questo orientamento e, in alcune province, continua a richiedere, quintuplicata, la somma riscossa.

La disposizione contenuta in questo emendamento, colleghi, mira a fare chiarezza; inoltre, non solo non comporta maggiori oneri (e per questo ribadisco di essere molto perplessa per il giudizio negativo espresso dalla Commissione bilancio), ma non richiede neanche una variazione di bilancio dell'INPS, in quanto detto Istituto non ha formulato nel suo bilancio nessuna previsione in entrata.

Mi sembra pertanto che si tratterebbe dell'applicazione di un impegno assunto in quest'Aula. Ma purtroppo, poichè il Governo e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale non ne danno la stessa lettura, non viene applicato quanto invece era stato assicurato in quest'Aula, nella precedente legislatura, proprio da un collega senatore che aveva sostenuto tale questione, drammatica per molti anziani nel nostro paese.

COVIELLO. Signor Presidente, con l'emendamento 4.17 si propone di estendere le previsioni dell'articolo 4 (che, come è noto, prevede di recuperare i contributi dei premi previdenziali e assistenziali da coloro che denunciano per la prima volta la loro posizione presso lo sportello funzionale) a coloro che risultano ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente.

Tale emendamento si pone quindi l'obiettivo di ampliare la platea dei soggetti interessati alla regolazione contributiva agevolata, consentendo agli istituti previdenziali di realizzare anche un consistente incremento dei flussi finanziari.

Inoltre, lo stesso emendamento tende a chiarire che per usufruire di queste agevolazioni occorre provvedere al pagamento non solo della somma aggiuntiva ridotta, ma anche dei contributi eventualmente ancora dovuti.

Con una riflessione ancora più specifica, ho fatto presente alla Commissione che il suo rilievo non aveva ragione d'essere. Invito pertanto i colleghi ad approvare l'emendamento 4.17.

L'emendamento 4.22, è molto semplice, signor Presidente, perchè estende le previsioni contenute nel comma 5 dell'articolo 4 (che stabilisce per gli enti pubblici non economici il pagamento dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali, con il versamento di una somma aggiuntiva pari all'8 per cento del totale dei contributi pendenti) anche alle cosiddette cooperative sociali, che presentano le stesse condizioni di difficoltà degli enti di cui al citato comma 5.

MERIGGI. Diamo per illustrato l'emendamento 4.23.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* CARLOTTO, *relatore*. Sono contrario, per le motivazioni che ho già ampiamente enunciato nella relazione, all'emendamento 4.16.

Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 4.21.

Sono favorevole agli emendamenti 4.17, 4.6-bis e 4.6. A proposito di quest'ultimo emendamento, tuttavia, desidero puntualizzare che il successivo emendamento 4.25 rappresenta in sostanza un subemendamento al 4.6. Deve intendersi, quindi, che la data del 31 marzo 1993 che compare all'emendamento 4.6 è sostituita da quella del 30 aprile 1993.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'emendamento 4.25 piuttosto che un subemendamento al 4.6 deve intendersi ad esso correlato. Infatti, l'emendamento 4.25 si riferisce al comma 1, mentre l'emendamento 4.6 si riferisce al comma 2.

Comunque, lei è favorevole a entrambi gli emendamenti, essendo stati presentati dalla Commissione.

CARLOTTO, *relatore*. Ha ragione, Presidente.

Il parere del relatore è altresì favorevole sugli emendamenti 4.7, 4.18 e 4.24, come già lo era stato in Commissione (tant'è che questa ha proposto un analogo emendamento).

Sono favorevole anche all'emendamento 4.19; però, mi rimetto al Governo perchè vi è il parere negativo della Commissione bilancio.

In linea di massima, sono favorevole anche all'emendamento 4.20, per le motivazioni che la collega Pellegatti ha bene illustrato; mi rimetto, tuttavia, al Governo dal momento che anche in questo caso la Commissione bilancio si è pronunciata in senso negativo. Vorrei inoltre verificare insieme ai presentatori l'eventualità di trasformarlo in un ordine del giorno.

Infine, sono contrario all'emendamento 4.23 e favorevole agli emendamenti 4.14 e 4.22; su quest'ultimo emendamento, però, vi è il parere negativo della 5ª Commissione e attendo quindi che il Governo si esprima definitivamente.

Ovviamente, il parere sull'emendamento 4.15 è favorevole.

* PRINCIPE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento 4.16. È contrario anche all'emendamento 4.21, perchè manca la copertura finanziaria, mentre si rimette all'Assemblea sull'emendamento 4.17, pregando tuttavia i presentatori di eliminare la parola «ridotta» nell'ultima parte dell'emendamento, in modo che lo stesso risulti così formulato: «la relativa somma aggiuntiva entro gli stessi termini fissati per i soggetti di cui al comma 1».

Il Governo è favorevole all'emendamento 4.6-bis e contrario all'emendamento 4.6, in quanto con tale proposta si dà luogo ad una posticipazione degli introiti e ad un abbattimento degli interessi molto rilevante.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.7, 4.18 e 4.24 mi rimetto all'Assemblea, anche perchè, allo stato attuale, non è possibile quantificare gli eventuali oneri finanziari.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.19, 4.20 (qualora non venga ritirato) e 4.23. Mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 4.14 ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.22 e 4.15.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.25, presentato dal relatore, esprimo parere favorevole per i motivi già espressi dal senatore Carlotto. In effetti, il termine è molto vicino e quindi conviene posticiparlo al 30 aprile 1993.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.16.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sull'emendamento 4.16, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, la deliberazione avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.16.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.21.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sull'emendamento 4.21, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, la deliberazione avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

STEFANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANELLI. Signor Presidente, con questo emendamento ho voluto soprattutto sottoporre agli onorevoli colleghi un'osservazione che ritengo meritevole di attenzione e che mi auguro venga accolta in futuro. Pertanto, ritiro l'emendamento 4.21.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.17, in relazione al quale il rappresentante del Governo propone di sopprimere la parola: «ridotta».

Senatore Coviello, accetta questa modifica?

COVIELLO. Signor Presidente, accolgo la proposta del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sull'emendamento 4.17, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, la deliberazione avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, siccome il proponente di questo emendamento ha accettato l'invito del Governo e quindi ha modificato il proprio emendamento, sopprimendo la parola «ridotta», la Commissione bilancio ritira il proprio parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori, con la modifica testè indicata.

È approvato.

Dichiaro precluso l'emendamento 4.6-bis, presentato dalla Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 4.6 (con la modifica precedentemente introdotta, tendente a modificare la data del 31 marzo 1993 sostituendola con la seguente: «30 aprile 1993»), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7, identico agli emendamenti 4.18 e 4.24.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, gli emendamenti in questione sono stati dati per illustrati. Avrei invece piacere che venissero meglio chiariti in Aula, in modo che ne rimanga agli atti lo scopo preciso. In base a tale spiegazione si potrà decidere se il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio sarà mantenuto.

GUZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, intervengo in questa fase per soddisfare la legittima esigenza del collega Pavan. L'emendamento 4.18, identico agli emendamenti 4.7 e 4.24, estende alle imprese già oggetto di accertamenti da parte dell'INPS il trattamento previsto da questo provvedimento, eliminando una clamorosa ingiustizia. Infatti, a coloro che hanno evaso i contributi per molti anni sarebbe consentito di fruire del condono e delle agevolazioni previste; viceversa, coloro che hanno già in corso degli accertamenti e che sono in una condizione più svantaggiata non fruirebbero di questo trattamento.

Ai fini della copertura non ci sono differenze perchè, sia in un caso come nell'altro, per effetto degli accertamenti in corso e delle autodenunce si pagano i contributi e le sanzioni nella misura ridotta qui prevista.

Ritengo quindi che il collega Pavan potrebbe riesaminare, alla luce di queste rapidissime considerazioni, il parere di cui è portatore in quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, lei ha ascoltato le dichiarazioni del senatore Guzzetti. Qual è il suo parere al riguardo?

PAVAN. Signor Presidente, ritengo che il parere negativo della 5ª Commissione possa essere ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla Commissione, identico agli emendamenti 4.18, presentato dal senatore Guzzetti, e 4.24, presentato dal senatore Ferrara Pasquale.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.19.

CARLOTTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.20.

PELLEGATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGATTI. Signor Presidente, ho ascoltato l'invito rivoltomi dal relatore a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno. Il problema però non è questo, poichè già in precedenza nell'Aula del Senato il Governo aveva assunto una decisione in merito, mentre l'INPS ha continuato, in alcune province, a dare direttive diverse.

Ho già spiegato che questo emendamento non comporta oneri e che non bisogna neanche modificare il bilancio dell'INPS. Quindi, vorrei capire come è possibile che una norma già in vigore, e che può quindi trovare completa applicazione anche per i riferimenti alle leggi n. 140 del 1985 e n. 544 del 1988, possa essere negativamente valutata dalla Commissione bilancio. Vorrei pertanto capire dal collega Pavan qual è l'atteggiamento della Commissione bilancio al riguardo. Non riesco altrimenti a comprendere il motivo per il quale su questo emendamento continua a persistere un parere negativo, mentre è dimostrato che non comporta oneri.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, vuole dare una risposta all'interrogativo posto?

PAVAN. Signor Presidente, ho ascoltato anche il precedente intervento della collega Pellegatti. Sarebbe preferibile che gli emendamenti fossero formulati più chiaramente e non facessero semplicemente riferimento a varie leggi, poichè ciò può comportare delle confusioni nella loro interpretazione. Comunque, mi sembra, dalla spiegazione che è stata data, che si tratti soltanto di eliminare le penalità (e cioè

l'importo cinque volte superiore a quello stabilito) e non di non pagare l'importo dovuto. Se è così, come mi sembra emergere dalla spiegazione data, il parere negativo della 5ª Commissione viene a decadere.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, condivide l'opinione del senatore Pavan.

PRINCIPE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sì, signor Presidente. Condivido la posizione del senatore Pavan.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.23.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sull'emendamento 4.23, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, la deliberazione avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.23, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12,40).

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.23.

MERIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, nonostante riteniamo valido il contenuto dell'emendamento 4.23, lo ritiriamo per non intralciare il prosieguo dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.22.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.22.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti.

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Estinzione di crediti)

1. I crediti di importo non superiore a lire trentacinquemila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione».

4.0.1

LA COMMISSIONE

All'emendamento 4.0.2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono fatti salvi i casi oggetto di ricorso presso i competenti organi giurisdizionali».

4.0.2/2

MOLINARI

All'emendamento 4.0.2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono fatti salvi i casi oggetto di ricorso presso i competenti organi giurisdizionali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.0.2/1

DANIELE GALDI, SAPORITO

All'emendamento 4.0.2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono comunque fatti salvi i casi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano oggetto di ricorso davanti ai competenti organi giurisdizionali».

4.0.2/3

MAGLIOCCHETTI

«Art. 4-ter.

(Interpretazione autentica)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi previste per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore sono interamente sostitutive delle disposizioni previste in materia dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551».

4.0.2

LA COMMISSIONE

«Art. 4-quater.

(Cumulo di contributi)

1. I contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori all'anno ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, sono cumulabili con i contributi di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati anche in forma volontaria o figurativa per periodi diversi dello stesso anno solare».

4.0.3

LA COMMISSIONE

«Art. 4-quinquies.

(Contributi sulla diaria e sulla indennità di trasferta)

1. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sulla indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come interpretato dall'articolo 9-ter del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166».

4.0.4

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4...

1. Le somme versate a titolo di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, non dovute in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 256 del 1º giugno 1992 sono rimborsate, con gli interessi legali, dal Servizio per i contributi agricoli unificati entro il 31 dicembre 1994, previa domanda degli interessati».

4.0.5

IL RELATORE

Avverto che l'emendamento 4.0.2/2 è stato dato per illustrato.

Invito pertanto i presentatori dei restanti emendamenti ad illustrarli.

CARLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5 si danno per illustrati.

DANIELE GALDI. L'emendamento 4.0.2/1 si illustra da sè.

* MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, desidero chiedere in via preliminare al relatore, senatore Carlotto (che tra l'altro ha presentato l'emendamento 4.0.2, accolto in maniera non consapevole dalla stessa Commissione lavoro perchè – credo – non sufficientemente ben illustrato in quella sede nei lavori del 10 febbraio scorso), di ritirare la proposta di modifica della quale l'emendamento 4.0.2/3 intende essere un'integrazione per uniformare – è questo il motivo per cui ho presentato l'emendamento – l'interpretazione della norma al principio stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 480 del 14-22 dicembre 1992, secondo cui: «Il ricorso da parte del legislatore a tale forma di produzione giuridica è legittimo sempre che non risulti l'intenzione di incidere direttamente su concrete fattispecie *sub judice*».

Colgo l'occasione per manifestare il malcontento mio e dell'intero Gruppo del Movimento sociale italiano in ordine alla mancata risposta del Ministro del lavoro ad un'interrogazione da me presentata il 6 agosto 1992 su tale questione specifica e che intendo sottoporre all'attenzione di tutti. Me ne rammarico moltissimo, onorevole Sottosegretario, e stigmatizzo il comportamento del Ministero del lavoro. Infatti a distanza di molti mesi non ho ricevuto un'idonea e adeguata risposta che avrebbe evitato addirittura la discussione in corso.

L'interrogazione del 6 agosto 1992 è la seguente: «Premesso

che il 24 luglio 1992 il comitato esecutivo dell'INPS ha attribuito la qualifica di dirigente superiore a 147 primi dirigenti;

che i relativi scrutini sono stati indetti con delibere assunte in palese violazione dell'articolo 24 (promozione per anzianità congiunta al merito) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,

n. 748, che disciplina la promozione alla qualifica di dirigente superiore dello Stato;

che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, ha adeguato la disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;

che avverso tali delibere è stato presentato ricorso al TAR del Lazio prima che il comitato esecutivo dell'INPS approvasse, in data 24 luglio 1992, le promozioni in questione;

che per discutere la richiesta di sospensiva è già stata fissata l'udienza per il 26 agosto 1992;

che l'INPS ha, invece, proceduto con la massima urgenza ad attribuire le nuove qualifiche, pur sapendo, come è stato evidenziato nello stesso ricorso al TAR del Lazio, che il Consiglio di Stato, con sentenza del 24 aprile 1992, n. 480, ha annullato le omologhe delibere dell'INAIL in quanto «la metà dei posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore... deve essere conferita secondo il turno di anzianità, in forza dell'articolo 24, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972»;

che, proprio perchè la situazione dei dirigenti dell'INAIL è identica a quella dei dirigenti dell'INPS (unica la disciplina contenuta nell'articolo 13 della legge n. 88 del 1989, avente ad oggetto: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro»), le delibere adottate dall'INPS per la notifica del concorso risultano adottate in palese violazione della normativa e delle sentenze richiamate;

che, in data 24 luglio 1992, il Comitato esecutivo dell'INPS ha promosso soltanto i dirigenti ai quali risulta affidata la reggenza di una sede o di un ufficio, magari solo da qualche mese, con scelte del tutto soggettive, senza alcun bando per la copertura dei posti ed in mancanza di qualsivoglia graduatoria che tenesse conto dei titoli e del servizio prestato».

Signor Presidente, concludevo quindi l'interrogazione, rimasta ancora oggi inevasa, con queste parole: «l'interrogante chiede al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per porre fine ai comportamenti illegittimi posti in essere dall'INPS e per evitare che possano svilupparsi iniziative dell'Istituto volte al conseguimento della sanatoria dei suddetti atti».

È proprio questa infatti la fase in cui ci troviamo ora: si è cercato di far passare subdolamente questo grave e perverso tentativo di sanatoria di provvedimenti illegittimi.

Voglio anche precisare che, successivamente alla mia interrogazione, è intervenuto il Consiglio di Stato con una ordinanza del 27 novembre 1992 di cui leggo soltanto il dispositivo finale: «per questi motivi il Consiglio di Stato sospende gli atti impugnati, limitatamente alla metà dei posti nella qualifica di dirigenti superiori, afferenti al sistema di promozione secondo il turno di anzianità».

Faccio inoltre presente che su questa vicenda è intervenuto anche il Ministro del tesoro, invitando con un telegramma il Ministro del

lavoro a voler annullare la citata delibera dell'INPS del 24 luglio 1992, onde evitare inutili vicende giudiziarie e rifacimenti di graduatorie che, oltre all'Istituto, danneggerebbe lo stesso personale interessato.

Detto questo, signor Presidente, ribadisco l'invito formulato al senatore Carlotto che, in perfetta buona fede, ha presentato l'emendamento 4.0.2 in Commissione, ottenendone l'approvazione perchè la stessa Commissione non ha in quel momento approfondito bene l'argomento. Si tratta infatti di una sanatoria di atti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale palesemente in contrasto con la normativa vigente. Conseguentemente, decadrebbe anche il neo emendamento 4.0.2/3.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, cari colleghi, il senatore Magliocchetti ha bene evidenziato il problema che concerne l'emendamento 4.0.2, di cui i subemendamenti presentati sono semplicemente dei correttivi attraverso i quali si cerca in qualche modo di affievolire una situazione grave che si pone nei termini descritti dal collega Magliocchetti.

In realtà, vi è la buona fede di tutti i colleghi che hanno approvato l'emendamento in Commissione e con altri abbiamo ritenuto di presentare poi in Aula delle correzioni. Non si puntualizza infatti soltanto il tema riguardante i rapporti fra giustizia ed ingiustizia, ma anche quello dei rapporti di correttezza tra il Parlamento e gli organi giurisdizionali.

Come è stato già sottolineato, su questa materia sono già intervenute le decisioni del Consiglio di Stato sui ricorsi di dipendenti dell'INAIL, che si è quindi adeguato. Sono stati inoltre presentati dei ricorsi da parte dei dipendenti dell'INPS sui quali peraltro il Consiglio di Stato è già intervenuto decidendo la sospensiva del concorso. In pendenza della decisione del Consiglio di Stato, che è già stata anticipata in qualche modo con il parere positivo alla sospensione del concorso e quindi alla richiesta di sospensiva delle procedure concorsuali, in questo momento di intervallo si interviene con una interpretazione autentica, che non mi sembra corretta, e che soprattutto non elimina l'ingiustizia che era alla base della proposta di modifica, approvata dalla Commissione - lo ripeto - in perfetta buona fede, dal momento che i colleghi della Commissione lavoro hanno inteso risolvere un problema che è andato avanti per mesi. È vero che alla Camera dei deputati sono stati presentati degli ordini del giorno su questa materia; avete ragione colleghi della Commissione lavoro, ma quegli ordini del giorno sono stati redatti quando ancora non erano intervenute le decisioni del Consiglio di Stato, che sono precise e corrette in direzione della necessità di mantenere la giustizia che è stata qui evocata e che, secondo me, va difesa anche in questo momento.

In relazione a quanto sopra, e pure avendo presentato insieme con la collega Daniele Galdi, così come hanno fatto il senatore Magliocchetti e il senatore Molinari, un subemendamento che fa salvi i casi oggetto di ricorso presso i competenti organi giurisdizionali nel momento in cui discutiamo, ritengo più opportuno, signor Presidente,

signor rappresentante del Governo, signor relatore, che l'emendamento 4.0.2 venga ritirato; in tal modo decadrebbero i subemendamenti, uno dei quali anch'io ho sottoscritto, frutto di sforzi un po' pietosi, e si ripristinerebbe un fatto di giustizia con la rimessa al giudice amministrativo del giudizio su eventuali casi che si dovessero verificare.

Pertanto rinnovo la richiesta al relatore di ritirare l'emendamento 4.0.2.

PELLEGATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGATTI. Signor Presidente condivido gli interventi dei senatori Magliocchetti e Saporito. Desidero solo precisare, siccome in Aula si è parlato molto dell'emendamento 4.0.2 ed è stato detto che vi sarebbe stato un «atteggiamento» in proposito della Commissione lavoro, che il nostro Gruppo fin dall'inizio non ha approvato la proposta di modifica in oggetto: anche per questo la collega Daniele Galdi insieme con il collega Saporito aveva presentato il subemendamento 4.0.2/1. Fin dall'inizio avevamo notato che l'emendamento 4.0.2 non andava bene, per le motivazioni che sono state illustrate, e quindi si sarebbe resa necessaria una verifica. Stamattina mi premeva sottolineare che l'emendamento è stato approvato a maggioranza in Commissione e che il nostro Gruppo fin dall'inizio non aveva espresso un voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARLOTTO, *relatore*. Alla luce delle argomentazioni poc'anzi esposte ritiro l'emendamento 4.0.2. Conseguentemente credo che decadano i relativi subemendamenti.

* PRINCIPE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.0.1.

Gli emendamenti 4.0.2/2, 4.0.2/1 e 4.0.2/3 decadono in conseguenza del ritiro dell'emendamento 4.0.2. Comunque il Governo avrebbe espresso parere favorevole sui subemendamenti, per le ragioni illustrate da molti senatori.

Il parere del Governo è favorevole agli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4. Invito il relatore a ritirare l'emendamento 4.0.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 4.0.2/2, 4.0.2/1 e 4.0.2/3 si intendono decaduti in conseguenza del ritiro da parte del relatore dell'emendamento 4.0.2.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Carlotto, il rappresentante del Governo l'ha invitata a ritirare l'emendamento 4.0.5. Inoltre, la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario su questa proposta emendativa.

CARLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, accetto l'invito del Governo, però desidero evidenziare che si tratta di un fatto dovuto. Infatti, la sentenza della Corte costituzionale n. 256 impone al Servizio per i contributi agricoli unificati di rimborsare le somme indebitamente riscosse. Quindi, vorrei sapere da un rappresentante della Commissione bilancio per quale motivo la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, intervengo brevemente per spiegare che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario in riferimento a quella parte dell'emendamento che recita: «con gli interessi legali». Per il rimborso delle somme indebitamente riscosse, che deve essere effettuato in base alla sentenza n. 256 della Corte costituzionale, c'è la copertura finanziaria, mentre per gli interessi legali manca del tutto. Dai conti che ci siamo fatti per corrispondere gli interessi legali è necessaria la cifra di 50 miliardi.

Signor Presidente, se l'emendamento fosse stato riformulato e fosse stata indicata la copertura finanziaria, si poteva approvare; poiché l'emendamento è privo della copertura finanziaria, non posso che ribadire il parere negativo della Commissione bilancio.

CARLOTTO, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.0.5.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è stato soppresso dall'Assemblea in sede di deliberazione ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, e che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

(Relazioni degli enti previdenziali)

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla Commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

COVIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana sul provvedimento in esame e per esprimere il mio apprezzamento sul lavoro svolto dal relatore. Inoltre, desidero dare atto al rappresentante del Governo dell'apertura che ha dimostrato per migliorare ed integrare il decreto-legge.

Il nostro voto favorevole è anche connesso al miglioramento dei rapporti, che conseguirà all'approvazione di questo decreto-legge, tra i lavoratori autonomi, gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti e gli istituti previdenziali. Con questo provvedimento certamente si abbasserà la conflittualità e la sfiducia nello Stato e verranno recuperate risorse finanziarie da parte degli enti previdenziali.

Devo esprimere il pieno consenso sull'istituzione dello «sportello polifunzionale» che si occuperà delle questioni assistenziali, previdenziali e fiscali, supportato da un collegamento telematico con gli archivi automatizzati dei diversi enti. Lo sportello unico polifunzionale rappresenterà un riferimento per una pluralità di operazioni, come la cancellazione, l'iscrizione e la variazione delle aziende e dei loro dipendenti. Tutto ciò, semplificherà sicuramente il rapporto tra i contribuenti e gli istituti previdenziali e concorrerà ad abbassare i costi dovuti all'eccesso e alla complessità della burocrazia.

Devo anche esprimere parere favorevole sulle agevolazioni offerte alle aziende autonome, che hanno contravvenuto, per ritardo od errore, al versamento dei contributi.

Durante il dibattito si è parlato in modo enfatico di condono previdenziale. A mio avviso si tratta semplicemente di una norma che porta al recupero di un rapporto corretto tra gli interlocutori, le aziende e gli enti previdenziali. In sostanza, si tratta di dare una spinta per fare emergere il «sommerso pulito» all'interno delle attività produttive.

La normativa produrrà certamente l'ampliamento della platea dei soggetti interessati alla regolamentazione contributiva agevolata, consentendo agli istituti previdenziali di realizzare un consistente incremento dei flussi finanziari. Tuttavia, la regolamentazione delle agevolazioni riguarderà soltanto la penalità amministrativa e quindi non porterà ad un abbattimento dei contributi dovuti.

Infine, il nostro voto favorevole si collega anche alla soppressione dell'articolo 5 che si riferiva a una materia estranea a quella oggetto del

decreto-legge (la gestione degli stabilimenti termali), non perchè non condividiamo un'iniziativa di questo tipo, ma perchè la riteniamo estranea ad un decreto sulla istituzione dello sportello polifunzionale. Perciò, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Avendo partecipato ai lavori della Commissione non ritengo opportuno ripetere in questa sede le argomentazioni già esposte da altri colleghi. Mi limito quindi a dire che condividiamo di questo decreto-legge la parte riguardante lo sportello unico, perchè oltre a snellire le procedure di pratiche complesse che favoriscono l'utente che usufruisce di questi servizi, può rappresentare uno strumento di controllo e di lotta contro l'evasione fiscale.

Ci auguriamo che all'atto pratico si realizzi un corretto e positivo utilizzo dell'informatica; tuttavia non essendo soddisfatti dell'articolo 4 – nonostante le modifiche apportate – il nostro voto al provvedimento sarà di astensione.

MANFROI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFROI. Signor Presidente, avevo già espresso il sostanziale apprezzamento del nostro Gruppo per questo provvedimento, che ritengo ulteriormente migliorato con le variazioni apportate in questa sede e pertanto il nostro voto sarà favorevole.

MAGLIOCCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, il provvedimento che abbiamo testè esaminato è stato reiterato e declama principi che noi non solo non contestiamo ma che, anche nel recente passato, sono stati oggetto di interventi da parte del Gruppo del Movimento sociale italiano in termini positivi. Faccio riferimento in modo particolare alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure a favore degli utenti in materia di versamento dei contributi previdenziali e, in modo particolare, all'istituzione degli sportelli polifunzionali, ai necessari riscontri incrociati, unitamente all'istituzione di servizi ispettivi coordinati e all'informatizzazione dell'intero sistema previdenziale.

Tra le tante buone intenzioni del Governo si evidenzia anche in questa circostanza il tentativo di un minicondono, che per un verso denuncia l'incapacità ormai accertata nel corso di questi decenni di evitare la diffusa evasione contributiva e, per un altro verso, nasconde i motivi che costringono le categorie dell'imprenditoria – e faccio riferimento in modo particolare agli artigiani – ad evadere il versamento dei contributi.

Ho apprezzato molto l'intervento del collega Stefanelli nel corso dell'illustrazione dell'emendamento da lui presentato all'articolo 4. Non ho apprezzato invece i sorrisetti ironici che provenivano da diversi settori di quest'Aula mentre il collega Stefanelli del Gruppo del partito repubblicano interveniva mettendo in evidenza il sistema eversivo ai danni di coloro che quotidianamente portano avanti la propria attività imprenditoriale, senza un minimo di assistenza da parte dello Stato.

Probabilmente i sorrisetti ironici derivavano dal modo di esporre velatamente littorio del collega Stefanelli, perchè non voglio credere che l'ironia fosse dovuta al contenuto dell'intervento.

Signor Presidente, proprio l'altro ieri il mio barbiere - invito tutti a sorridere a questo punto - che abita sotto casa mia in un paese di 13.000 abitanti della Ciociaria, nella vicina provincia di Frosinone, mi ha consegnato questo modellino predisposto dal suo consulente. Ebbene, è terrificante perchè questo barbiere dovrebbe pagare, o ha già pagato per il 1992, 13.400.000 lire di balzelli così suddivisi: contributi INPS per il fondo pensione, 2.400.000 lire; contributi INPS per il servizio sanitario nazionale, 1.300.000 lire; assicurazione infortuni INAIL, 100.000 lire; tassa per la partita IVA, 100.000 lire; ICIAP al comune, 100.000 lire; Camera di commercio; 130.000 lire; IVA, pari al 19 per cento di un imponibile di 20 milioni, 3.800.000 lire; IRPEF, su 16.800.000 lire di *minimum tax*, 2.000.000 lire; fitto 2.500.000 lire; spese generali, 1.000.000 lire, per un importo totale, come dicevo prima, di 13.400.000 lire. Egli mi ha chiesto come può mantenere la famiglia composta dalla moglie e i tre figli: questo Dio solo lo sa!

Poichè io approvo, come approva il mio Gruppo, le intenzioni del Governo riportate nei primi articoli del provvedimento, ma poichè noi non abbiamo fiducia, visti i precedenti negativi dei Governi che si sono finora succeduti, benevolmente ci asteniamo. (*Applausi del senatore Filetti*).

PELLEGATTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGATTI. Signor Presidente, già la collega Daniele Galdi nel suo intervento in discussione generale ha annunciato che da questa discussione in Aula noi ci aspettavamo un ragionamento magari molto pacato, sui contenuti di questo decreto, in particolare sull'articolo 4. Io ho sentito molti colleghi intervenire e dire che sull'articolo 4 si è fatta molta enfasi e si è parlato a sproposito di condono previdenziale. Può darsi che si sia parlato a sproposito, ma leggendo quanto è scritto al comma 4 dell'articolo 4, risulta che: «La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi...». Ora, se l'estinzione di un reato non è un condono, invito i colleghi a spiegarmi che cos'è.

Ho detto questo per dire che il decreto in discussione affronta sicuramente degli aspetti interessanti; l'evasione contributiva nel nostro paese ammonta a parecchi miliardi. Già i riferimenti svolti dall'INPS ci dicono che con i primi controlli effettuati prima dell'entrata in vigore del condono, quando già si attuava lo sportello unico, il recupero è

stato di qualche migliaia di miliardi di evasione contributiva. Quindi mi pare che l'intento del decreto era sicuramente meritevole nel suo scopo iniziale. Del resto di evasione contributiva e della necessità di mettere mano ad una riforma seria della contribuzione nel nostro paese si discusse lungamente in questa Camera quando si affrontò la legge sulla riforma della previdenza. Mi pare però che, nonostante i buoni intenti, si sia arrivati a questo decreto che - ripeto - partendo con il piede giusto, prevedendo l'inserimento di un intreccio che da più parti è stato chiamato di «sistema-paese», cioè l'intreccio di diversi enti che devono autorizzare l'iscrizione delle ditte e controllare i contributi dei lavoratori, arriva poi con l'articolo 4 a sanare una situazione che, per quanto ci riguarda, doveva essere in parte rivista. Quindi noi, non avendo ottenuto risposte, in particolare per questo articolo 4 se non il tentativo anche maldestro di camuffare un condono per qualche cosa di diverso, ci asterremo.

Abbiamo già detto nel corso della discussione generale quali erano gli elementi più importanti di questo decreto-legge. Voglio tuttavia soffermarmi su un ultimo aspetto.

Il testo del presente decreto-legge, come reiterato, conteneva l'articolo 5, su cui questo ramo del Parlamento ha espresso un voto negativo ritenendolo non conforme ai contenuti del provvedimento.

Pur essendo contraria a quella lettura, ritengo che un tale ragionamento avrebbe dovuto essere applicato anche all'articolo 4. Stranamente, nei primi tre articoli di questo decreto-legge si spiega come combattere l'evasione contributiva, ma poi, arrivati all'articolo 4, si prevede un condono per chi non ha pagato.

Si tratta di un ragionamento distorto che avrebbe meritato una più attenta riflessione da parte di quest'Aula. Per tali motivi esprimiamo un voto di astensione sul provvedimento in esame.

STEFANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANELLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo repubblicano annuncio il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

Desidero ribadire (come ho già fatto nell'intervento che ho svolto sull'articolo 4) l'opportunità di questo provvedimento, che tende una mano verso coloro che per incapacità, per ignoranza o impossibilità economica non hanno potuto far fronte agli impegni di versamenti contributivi.

Si torna a ripetere in quest'aula, con un ricorso spietato alla demagogia, che ci troviamo di fronte ad un condono. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta di un condono bensì di una semplice riduzione delle sanzioni civili, certamente non corrispondente alle esigenze reali dei soggetti; ed è cosa ben diversa dal condono con cui, al contrario, si annulla il contributo previdenziale ed il premio assicurativo. Il presente decreto-legge non fa nulla di tutto questo, ma opera soltanto una riduzione, peraltro in misura non adeguata, delle sanzioni civili.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale».

È approvato.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» (994)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA».

Ricordo che il provvedimento è stato esaminato dalla 1ª Commissione, la quale, nella seduta del 24 febbraio, si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza e dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per il decreto-legge in esame.

Successivamente, dal prescritto numero di senatori, è stato richiesto su detto parere il voto dell'Assemblea.

Ricordo che potranno prendere la parola, dopo l'illustrazione del parere, non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti ciascuno.

Ha facoltà di parlare il relatore per illustrare il parere espresso dalla la Commissione.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, il Governo, con un disegno di legge ordinario, ha proposto l'abrogazione del Ministero delle partecipazioni statali, nel quadro della realizzazione dell'obiettivo delle privatizzazioni, che rappresenta un puntocardine dell'impegno governativo, in presenza di processi di privatizzazione dell'EFIM (provvedimento che è stato esaminato da quest'Aula), dell'IRI, dell'ENI e di altri enti pubblici.

Il decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, di cui si chiede la conversione con il disegno di legge n. 994, non riprende tutti i punti contenuti nel disegno di legge ordinario; anzi, in sede di discussione del disegno di legge di conversione molte norme contenute nella legge ordinaria dovranno essere esaminate per essere inserite nel testo del decreto.

Il decreto-legge al nostro esame supporta una scelta del Governo in presenza di difficoltà di ordine politico – il relatore non lo nega – che si registrano tra maggioranza e opposizione e nello stesso Esecutivo. Il Governo propone un decreto-legge con cui si accentua il processo di privatizzazione per l'IRI, l'ENI e per gli altri soggetti interessati, si sopprime il Ministero delle partecipazioni statali e le relative funzioni vengono assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 400 sulla Presidenza del consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri delega ad un apposito Ministro, istituito con il decreto-legge, tutte le funzioni spettanti in ordine a tale processo di privatizzazione. Tale Ministro deve procedere all'espletamento dei compiti connessi con tale processo. Con l'articolo 2 si precisano alcune previsioni per l'esercizio dei diritti del Ministro del tesoro quale azionista primario nell'operazione di privatizzazione che verrà realizzata.

Con il secondo comma dell'articolo 2 si lasciano al Ministero dell'industria compiti in materia di energia, di assicurazione e concessioni da rilasciarsi agli enti privatizzati.

Con l'articolo 3 si trasferisce, come già si faceva con il disegno di legge ordinario, il personale dipendente del soppresso Ministero delle partecipazioni statali al Ministero dell'industria e al Ministero del tesoro, con delle norme che dovranno poi essere valutate nel merito.

Infine, con l'articolo 4 si provvede al trasferimento delle disponibilità già esistenti per il Ministero delle partecipazioni statali, sia in conto competenze che in conto residui.

Devo dire, signor Presidente, che in sede di 1ª Commissione permanente vi è stata un'ampia, difficile, sanguigna discussione. In questa sede – devo ricordare – si tratta esclusivamente di riconoscere presupposti di necessità ed urgenza di tale decreto-legge; molte delle osservazioni che saranno svolte successivamente probabilmente riguarderanno il merito del provvedimento, non la necessità del ricorso da parte del Governo allo strumento del decreto-legge.

Ribadisco alcune perplessità che ho espresso già in sede di Commissione: qui si tratta di modificare ordinamenti ministeriali significativi, di trasferire personale di alta professionalità. Questi aspetti, però, attengono tutti al merito del provvedimento.

In ordine, invece, alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, il relatore ritiene che, a prescindere dalle diverse posizioni politiche, questo ramo del Parlamento possa riconoscere i suddetti requisiti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saporito e dichiaro aperta la discussione.

Ricordo che potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina non stiamo discutendo della politica industriale e delle privatizzazioni di

questo Governo, ammesso che ne esista una, e quindi non siamo chiamati a prendere partito tra il ministro Guarino e il ministro Barucci.

Oggi non dobbiamo discutere nemmeno del disegno istituzionale per l'industria pubblica nel nostro paese che ci è stato proposto e sul quale discuteremo successivamente nel merito; in questa sede è sufficiente notare, ai fini di quanto seguirà, che in questo decreto-legge viene indicato dal Governo un assetto di questa materia diverso sia da quello che lo stesso ci propose con il decreto-legge n. 333, approvato nel luglio scorso, sia da quello che il Governo medesimo ci propose con il precedente disegno di legge.

Ma questo è del tutto ovvio perchè il decreto-legge al nostro esame non persegue queste bensì altre finalità, quelle cioè di risolvere un conflitto politico all'interno dell'Esecutivo e della maggioranza con uno strumento del tutto improprio ed inammissibile in uno Stato di diritto. Si ricorre cioè al decreto-legge, al potere normativo che al Governo è conferito in circostanze straordinarie di necessità e di urgenza, per risolvere un problema politico.

Noi siamo qui per discutere se esistono i presupposti di costituzionalità di un provvedimento di questo tipo e per la verità nella discussione in Commissione, alla quale ha fatto riferimento il senatore Saporito, noi avevamo domandato al Governo quali fossero le ragioni di necessità e di urgenza, intervenute dopo la presentazione del disegno di legge governativo sullo stesso oggetto, per intervenire con un decreto-legge. Una volta tanto non ci possiamo lamentare di non aver avuto una risposta: è stata molto chiara e netta e mi meraviglio che il senatore Saporito non ne abbia tenuto conto nella relazione svolta poc'anzi.

Infatti, il Governo ci ha detto - per bocca del sottosegretario Fabbri e poi del ministro Barucci - che questo decreto-legge si è reso necessario per dissensi politici manifestati all'interno della compagine governativa sulla politica delle privatizzazioni che doveva essere perseguita. Questo basterebbe, come è del tutto evidente, a chiudere qui il discorso perchè è inammissibile il ricorso alla decretazione di urgenza per risolvere i conflitti politici. Se c'è una necessità ed urgenza, si tratta della necessità ed urgenza che ha questo paese di avere una compagine governativa all'altezza di questo nome, che si presenti con un volto unitario e compatto, quale che esso sia, per affrontare i gravi problemi che il paese ha di fronte.

In Commissione il sottosegretario Fabbri ci ha detto che il decreto-legge si è reso necessario per la inesistenza di altri strumenti giuridici idonei a rimuovere gli ostacoli che si erano determinati per l'attuazione del progetto di privatizzazione delle Partecipazioni statali. Subito dopo ha spiegato quali fossero questi ostacoli: l'impossibilità di realizzare altrimenti l'unità di indirizzo dell'Esecutivo in questa materia. Poi, per eliminare ogni dubbio in proposito ha aggiunto che non è corretto affermare che vi sia stato un conflitto tra due Ministri in questa vicenda. In verità sull'impostazione dell'intero Gabinetto si sono registrate valutazioni difformi di ordine politico del solo Ministro dell'industria. Il ministro Barucci ha aggiunto che, essendosi manifestato da parte del ministro Guarino dissenso rispetto ad altre posizioni, è derivata la

necessità di intervenire per restituire unità di indirizzo all'azione del Governo.

Si chiede quindi che sia riconosciuta conformità alla Costituzione di un decreto-legge, che è stato assunto per la necessità non di provvedere a bisogni del paese, bensì di restituire unità di indirizzo all'azione del Governo.

Non spetta a me consigliare o indicare quali vie la nostra Costituzione preveda per restituire unità di indirizzo politico al Governo. Certo, ce ne sono: c'è chi ritiene che il Presidente del Consiglio, al di là della prassi, abbia il potere di revoca del Ministro; certissimamente è prevista la mozione di sfiducia al singolo Ministro.

Quindi, se questa maggioranza – come farà votando questo decreto-legge, visto che le motivazioni del Governo sono queste – intende esprimere sfiducia al ministro Guarino, aveva lo strumento per farlo senza aggirare il problema con il voto favorevole ad un decreto-legge. Alla fin fine, quando un Presidente del Consiglio non è in grado di assicurare unità di indirizzo politico su un punto che considera così qualificante del suo programma di Governo, si dimette. Quello che non è accettabile è che per risolvere un conflitto politico dentro questa maggioranza e questo Governo si chieda al Parlamento di votare un decreto-legge, cioè uno strumento che ha tutt'altri fini e compiti.

Per queste ragioni, il Gruppo del Partito democratico della sinistra, riservandosi poi di intervenire – se, come non ci auguriamo, la nostra posizione non sarà accolta in questa sede – sul merito del decreto-legge, voterà contro la proposta della 1ª Commissione permanente (*Applausi dal Gruppo del PDS. Congratulazioni*).

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, con questo decreto-legge si compie una duplice operazione: si sopprime il Ministero delle partecipazioni statali e si tenta di sopprimere, diciamo di porre in un angolo, il ministro Guarino, il quale però, solo contro tutti i Ministri, continua la sua battaglia che, evidentemente, gode di forti appoggi al di fuori del Consiglio dei Ministri.

Il collega Salvi ricordava le dichiarazioni rese in Commissione dal sottosegretario Fabbri e dal ministro Barucci che sono pienamente conformi a quanto il Presidente del Consiglio, intervenendo alla Camera dei deputati il 24 febbraio scorso, ha affermato.

Il Presidente del Consiglio infatti sosteneva che il disegno di legge per la soppressione del Ministero doveva essere presentato anche per rispondere al quesito referendario. «Tuttavia» – egli diceva – «non direi la verità se non aggiungessi che non lo avremmo fatto con gli ulteriori contenuti, che sono noti se questo non fosse stato l'unico modo che non io, ma il Governo nella sua quasi unanimità si è trovato a disposizione per garantire l'unità che è indispensabile in un delicatissimo settore. Un'unità che era messa a repentaglio dagli orientamenti espressi sull'argomento dal Ministro dell'industria, in disaccordo con

gli altri due Ministri competenti nella materia e con l'intesa che lui stesso aveva dato al piano predisposto dal Ministro del tesoro, trasmesso al Parlamento e sul quale lo stesso Parlamento, attraverso le competenti Commissioni, si era espresso.

Proprio in questi giorni» – prosegue il Presidente del Consiglio – «era pervenuto a me, agli altri due Ministri e al CIPE un documento, il quale *conteneva fondamentalmente la riproposizione dell'ipotesi della super holding*, nella quale accorpate tutte le ex partecipazioni pubbliche, in contrapposizione alla quale era stato definito il piano di riordino presentato al Parlamento. Mi rendo conto» – dice Amato – «che quella adottata non è la soluzione più adeguata. Altra sarebbe stata e sarebbe la via maestra, ma la Costituzione vigente non consente nè a me, nè al collegio di imporla. In assenza di altre soluzioni quel decreto diventa strumento essenziale dell'indirizzo del Governo».

Il decreto-legge è del 22 febbraio; il 24 febbraio il Presidente del Consiglio pronuncia queste parole; nello stesso giorno il ministro Guarino invia a tutti noi (penso a tutti noi, perchè l'ho trovato in casella) un «documento preliminare» dal titolo «Linee guida per il rilancio e il rafforzamento del sistema produttivo italiano».

È qui la piena riprova che con il decreto-legge non si possono risolvere i problemi politici della coesione di un Consiglio dei Ministri e della determinazione dell'indirizzo del Governo. La via maestra della quale parla Amato è, penso, nella sua interpretazione, quella della revoca del Ministro che non è consentita. Ma con questa Costituzione, finchè non vi sarà quella di Amato, la via maestra era ed è soltanto una: quella delle dimissioni del Governo, che si imporrebbero peraltro per tanti altri motivi.

La via maestra non è stata seguita e ci si è infilati nella assurdità di un decreto-legge per il quale soltanto un preconconcetto spirito di parte potrebbe far ritenere che sussistono i presupposti. Già il ministro Guarino lo ha definito (così si legge sui giornali) anticostituzionale e, con una coerenza tutta sua, continua ad occuparsi di politica industriale, evidenziando l'assurdità dell'esistenza di un Ministro dell'industria estromesso dalle iniziative per l'occupazione. Dovrebbe essere infatti il ministro Baratta a sovrintendere al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione. Nè il Ministro dell'industria avrà più alcun ruolo in ordine all'esercizio dei diritti dell'azionista, di cui al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 15 del decreto-legge dell'11 luglio 1992, n. 333, poi convertito in legge. Il Ministro del tesoro agirà d'intesa con questi e con il Ministro del bilancio.

È evidente che siamo di fronte ad uno scontro politico senza precedenti all'interno del Governo, in uno dei settori determinanti della politica governativa. Il problema politico resta irrisolto e dirompente.

Il ricorso al decreto-legge è del tutto arbitrario, poichè le ragioni straordinarie di necessità e di urgenza non sono invocabili per risolvere i problemi politici del Governo, quelli della sopravvivenza della compagine governativa. La possibilità della decretazione legislativa d'urgenza è assegnata al Governo per far fronte eccezionalmente ad emergenze del paese e non può essere usata per risolvere problemi del Governo.

Nè il ricorso al decreto-legge può essere giustificato per sopprimere il Ministero delle partecipazioni statali. È, infatti, inammissibile in generale l'impiego del decreto-legge per intervenire nell'organizzazione stabile dei pubblici uffici, ma nel caso specifico la critica ha ulteriori motivazioni. Amato dice chiaramente che con il decreto-legge si risponde al quesito referendario. Nel merito possiamo essere d'accordo, ma l'*iter* deve essere diverso: si risponde a tanta distanza di tempo dalla presentazione del quesito, inventando l'urgenza, quando si poteva rispondere tempestivamente ad esso. Si risponde allora, a tanta distanza di tempo, ad una urgenza tutta politica, opinabile, priva di quella oggettività che consente l'intervento legislativo provvisorio del Governo.

Il Parlamento può rispondere alla sollecitazione referendaria, seguendo l'*iter* legislativo ordinario. Nel caso del *referendum*, fra l'altro, la via del decreto-legge rischia di introdurre elementi di incertezza in una situazione già caratterizzata da tante tensioni. Esprimiamo quindi anche preoccupazione e netta contrarietà rispetto ad orientamenti del Governo tesi a risolvere i nodi referendari e altre essenziali questioni che caratterizzano la situazione attuale a colpi di decreti-legge. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo decreto-legge è viziato dalle fondamenta: non c'è l'urgenza, non c'è la necessità.

Due cose sovrintendono al provvedimento o ne sono il presupposto: il *referendum* e l'unità politica del Governo.

Se si ha il coraggio di affrontarlo, il *referendum*, lo si faccia pure; ma qualora se ne aveva timore, si sarebbe dovuto intervenire un anno fa, quando iniziò la raccolta delle firme per il *referendum*, quando venne posto il quesito referendario.

Per quanto riguarda l'unità politica del Governo, non è possibile che un decreto-legge abbia come presupposto l'unità politica di un Governo che in effetti non esiste più: l'unica soluzione sarebbe quella che il Governo si presentasse dimissionario davanti alle Camere.

I presupposti non esistono, lo abbiamo già rilevato in Commissione affari costituzionali: abbiamo detto che questo problema tanto importante per il paese poteva e doveva essere affrontato soltanto con una legge ordinaria, non con un decreto-legge. All'interno del Governo esiste uno scontro politico: se l'Esecutivo ha la capacità di risolvere tale problema, provveda, altrimenti si presenti dimissionario – come dicevo prima – ma non pensi di salvarsi con un decreto-legge.

Abbiamo già dichiarato la nostra contrarietà circa la sussistenza dei presupposti e la ribadiamo in Aula. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

FABBRI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il senatore Salvi ed i senatori di Rifondazione comunista che hanno dato conto, in modo fedele ma non del tutto completo, della discussione che si è svolta presso la 1ª Commissione permanente del Senato. Rispetto alla ricostruzione che è stata compiuta, e che ha riassunto il punto di vista del Governo, mi permetto di fare alcune postille.

Senatore Salvi, non è affatto anomalo intervenire in questa materia con un provvedimento di urgenza. C'è un illustre precedente che è stato ricordato durante i lavori presso la 1ª Commissione permanente che va al di là della decisione che è stata adottata in questa occasione. A suo tempo il Ministero dei beni culturali e ambientali è stato costituito con un decreto-legge per consentire l'ingresso nel Governo del nostro attuale Presidente del Senato.

In questa occasione l'ipotesi è minore, dal momento che non si tratta di istituire (come è stato non correttamente affermato) il nuovo Ministero delle privatizzazioni, ma di riportare in capo al Presidente del Consiglio dei ministri l'*interim* delle partecipazioni statali, che era stata affidata al Ministero dell'industria, attribuendo nel contempo al Presidente del Consiglio la facoltà di delegare le attribuzioni relative al riordino delle partecipazioni statali ad un Ministro senza portafoglio.

SALVI. Onorevole Fabbri, non c'era bisogno di un decreto-legge!

FABBRI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevoli senatori, quando si osserva che è stato utilizzato lo strumento del decreto-legge per risolvere un conflitto politico in seno alla maggioranza, ci si dimentica di tener presente che quello che viene definito un problema politico del Governo è un problema politico del paese, niente affatto avulso dall'interesse collettivo. Davanti alla 1ª Commissione permanente, infatti, abbiamo sottolineato che il Consiglio dei ministri (dunque il Governo nella sua collegialità) non aveva altri strumenti costituzionali per rimuovere l'ostacolo che si era venuto a creare per un corretto sviluppo del processo delle privatizzazioni. Debbo specificare che di tale precisazione non vi è traccia nella ricostruzione del dibattito, svoltosi nell'ambito della 1ª Commissione permanente, che è stata compiuta dai colleghi dell'opposizione. In quell'occasione, il Governo ha poi affermato che garantire l'unità di indirizzo nello svolgimento del processo di privatizzazione è assolutamente essenziale ed urgente, giacchè le scelte concrete che verranno effettuate in vista di tale finalità incideranno profondamente sulla vita economica del paese.

Dunque, il provvedimento che abbiamo adottato risponde a queste esigenze di urgenza e di salvaguardia degli interessi generali del paese, essendo del tutto evidente il danno che deriverebbe al paese stesso ove la perniciosa disunità di indirizzo non fosse subito rimossa. In questa circostanza e in questa valutazione sono riconoscibili i presupposti di necessità e di urgenza. Non mi sembra (e parlando ad un giurista del valore del senatore Salvi so di essere ben compreso) che i decreti-legge possano essere adottati solo per schemi, come le *legis actiones* del diritto romano. Al decreto-legge si può ricorrere ogni qual volta si sia in

presenza di condizioni tali da imporre, per la tutela dell'interesse generale della collettività, un provvedimento urgente. Questo è esattamente il nostro caso.

Mi limito ad aggiungere che il decreto-legge è volto non solo a ripristinare la pluralità dialettica del processo di formazione delle decisioni nell'ambito dell'azione di riordino delle partecipazioni statali, separando le residue competenze del soppresso Ministero da quelle del Ministero dell'industria, ma anche – e lo sottolineo – a preordinare le condizioni per assolvere all'impegno assunto dinanzi alle Camere per la creazione di un comitato di Ministri coordinato dal Presidente del Consiglio. A questo scopo si provvede attribuendo al Presidente stesso le residue funzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali e prevedendo inoltre una capacità di delega delle funzioni stesse ad un Ministro senza portafoglio chiamato a gestire una fase contingente quale è il processo di privatizzazione in atto, evitando in tal modo la creazione di un duplicato del Ministero soppresso.

In questa sede, pertanto, il Senato può tranquillamente pronunciarsi convalidando la decisione della 1ª Commissione permanente, che ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza giustificativi del decreto adottato dal Consiglio dei ministri. *(Applausi dai Gruppi del PSI, della DC e liberale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 41.

È approvato.

MARCHETTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CANDIOTO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 3 marzo 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, mercoledì 3 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (991) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (904).

3. Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (907).

II. Discussione del documento:

Modifica dell'articolo 5 del Regolamento del Senato. (Doc. II, n. 15) *(Votazione finale con la presenza del numero legale)*.

III. Autorizzazioni a procedere in giudizio (Elenco allegato) (Votazioni con la presenza del numero legale).

Autorizzazioni a procedere in giudizio

1. Nei confronti del senatore De Cosmo, per il reato di cui agli articoli 112, 323, secondo comma, del codice penale; e all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (Doc. IV, n. 68).

2. Nei confronti del senatore Loreto, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (Doc. IV, n. 69).

3. Nei confronti del senatore Loreto, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (Doc. IV, n. 70).

4. Nei confronti del senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale (Doc. IV, n. 71).

5. Nei confronti del senatore Loreto, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (Doc. IV, n. 73).

La seduta è tolta (ore 13,45).

Allegato alla seduta n. 118**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 1° marzo 1993, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo» (1022).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della banca di sviluppo dei Caraibi» (1023).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

I disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (876); «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» (877), sono stati cancellati dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione dei decreti-legge.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 24 febbraio 1993, i senatori Covello e Meo hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 986.

In data 24 febbraio 1993, il senatore Bernassola ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 982 e 986.

Il senatore Gualtieri ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 989.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SPERONI e CAPPELLI. - «Abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264» (981), previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

FLORINO e SPECCHIA. - «Interventi relativi al completamento degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219» (983), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Boso, per il reato di cui agli articoli 110 e 415 del codice penale (*Doc. IV*, n. 96);

nei confronti del senatore Giunta, per il reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (*Doc. IV*, n. 97).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 febbraio 1993, ha inviato, ai sensi dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la comunicazione concernente la costituzione del consiglio direttivo dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia».

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Manieri ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00086, dei senatori Salvi ed altri.

Interrogazioni

PROCACCI, ROCCHI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la caserma dei vigili del fuoco di Napoli si trova nel convento di Santa Maria della Pietrasanta, che fu scelto come sua sede «temporanea» nel 1833, anno della costituzione del Corpo dei civici pompieri;

che i vigili del fuoco della città, dunque, aspettano una sede idonea da 150 anni e con essi anche i cittadini napoletani consapevoli del fatto che una sede efficiente e opportunamente organizzata significa livelli migliori di sicurezza e protezione in una metropoli che è già stata dichiarata «area a rischio ambientale» e vanta uno dei poli petrolchimici più pericolosi d'Italia;

che da 12 anni è in costruzione la nuova sede, la cui localizzazione è stata anche scelta con il criterio della vicinanza alle zone più a rischio, che è costata ad oggi 35 miliardi e che non può essere finita e consegnata perchè alcune baracche abusive impediscono la realizzazione della cabina elettrica e l'accesso alla caserma,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con urgenza perchè sia finalmente terminata la caserma e sia consegnata non solo ai vigili ma a tutta la città che ne ha così terribilmente bisogno per seri motivi di sicurezza.

(3-00462)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANESI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI per le trasmissioni in lingua tedesca e ladina, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1992), ha fortemente deluso la comunità ladina e disatteso le aspettative, legittime, di un potenziamento della redazione e della programmazione, nonché dell'area di ricezione;

che tale convenzione e le rispettive prestazioni particolari della RAI hanno lo scopo primario, enunciato in molte norme di principio, di tutelare la minoranza linguistica attraverso un servizio pubblico di informazione, educativo, artistico, culturale e ricreativo in grado di garantire la partecipazione e lo sviluppo socio-culturale e di salvaguardare l'identità linguistica, gli usi, le tradizioni, i costumi e le manifestazioni educative e culturali proprie;

che il servizio radiotelevisivo pubblico riservato fino ad oggi non può corrispondere in alcun modo alle finalità citate, per l'esiguità del tempo di trasmissione, per la limitazione territoriale della ricezione, per l'inadeguatezza della produzione e dell'organizzazione, consistenti in 235 ore all'anno di radiofonia e 26 ore all'anno di televisione;

che alla comunità di lingua tedesca sono assicurate 4.716 ore di radiofonia e 550 ore di televisione, alle quali va aggiunta la possibilità di ricezione, con appositi impianti (RAS), di tutti i principali programmi in lingua tedesca delle nazioni vicine (Austria, Germania, Svizzera);

che alla minoranza slovena sono assegnate 208 ore di televisione all'anno, oltre alla ricezione dei programmi della Slovenia, e 52 ore in lingua francese sono assegnate alla Valle d'Aosta;

tenuto conto:

che la suddetta convenzione stabilisce i costi delle prestazioni da rimborsare alla RAI per le trasmissioni in favore delle minoranze e per gli italiani all'estero e che, mentre tali rimborsi per le trasmissioni in lingua tedesca ed altre sono stati revisionati ed elevati dell'80 per cento rispetto alla convenzione precedente del 1987, quelli per la televisione ladina sono stati addirittura ridotti del 2 per cento;

che le trasmissioni non hanno registrato nessun aumento di tempo e nessun ampliamento del bacino di utenza e che inconsiderata resta la questione strutturale-organizzativa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno provvedere alla stipula di una nuova convenzione separatamente per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e se non si ritenga probabile, in via provvisoria, una modifica della convenzione con il raddoppio delle ore di trasmissione e la revisione dei costi e dei rimborsi.

(4-02551)

RABINO, TRIGLIA, CARLOTTO, RAVASIO, SAPORITO. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere quali iniziative si intenda porre in atto e quali aggiornamenti possano urgentemente essere forniti intorno al gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze nonché del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri del 28 giugno 1990, avente come obiettivi la ridefinizione dei criteri di individuazione delle zone di collina e di montagna di cui all'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, il quale, relativamente all'utilizzazione ed alla valorizzazione dei terreni di collina e di montagna, prevede tra l'altro la preventiva individuazione delle zone di intervento.

(4-02552)

TURINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che da oltre tre mesi i 76 allievi infermieri professionali della USL n. 27 di Massa Marittima (Grosseto) non percepiscono l'assegno di studio;

rilevato che tale incresciosa e preoccupante situazione, che riguarda solamente l'USL n. 27, pare da addebitarsi unicamente a responsabilità contabili e programmatiche della USL stessa e non dunque ascrivibile a sottovalutazioni finanziarie della regione Toscana nei confronti della USL n. 27,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi e le responsabilità di questa grave disfunzione amministrativa;

quali iniziative urgenti si intenda prendere nei confronti della USL n. 27 al fine di una immediata e totale soluzione di tale increscioso problema.

(4-02553)

BORATTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che continuano a verificarsi conflitti tra scuole statali che intendono dar corso alla sperimentazione di bienni ad indirizzo linguistico, in attuazione dei piani di studio elaborati dalla commissione ministeriale presieduta dal sottosegretario Brocca, e licei linguistici privati legalmente riconosciuti, dato che questi ultimi contestano alle prime il diritto a propagandare i corsi sperimentali come bienni di «liceo linguistico»;

che la progressiva integrazione dei diversi paesi europei rende attuale e stringente la necessità di conoscere e possedere le lingue straniere per favorire la circolazione delle nuove generazioni nei vari paesi europei al fine di migliorare la reciproca conoscenza e di concorrere alla costruzione di un'Europa più fraternamente unita;

che l'Italia manifesta obiettivi e notevoli ritardi nel campo della conoscenza delle lingue straniere, ritardi che vanno recuperati con un incremento dello studio delle lingue straniere soprattutto all'interno delle scuole statali le quali, quindi, non vanno ostacolate nella loro opera di attuazione dei piani di studio ad indirizzo linguistico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga utile dettare ai capi di istituto precise indicazioni circa la denominazione da adottare da parte delle scuole per la pubblicizzazione dei corsi di sperimentazione ad indirizzo linguistico a tutela dell'operato dei presidi e per la rimozione di una causa di conflitto tra scuole pubbliche e private che potrebbe costituire un disincentivo alla istituzione dei citati corsi di sperimentazione;

se non si reputi altresì necessario adottare iniziative amministrative o legislative tese a superare questa fase di timida e limitata sperimentazione nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere per compiere una risoluta e precisa scelta di politica scolastica che realizzi una diffusa conoscenza delle lingue straniere nella scuola statale, a tal fine prevedendo l'istituzione di scuole prevalentemente orientate al sicuro e maturo possesso delle lingue straniere.

(4-02554)

RANIERI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che all'ingresso dell'unico ufficio postale di Piscinola (Napoli), ubicato in un palazzo al piano terreno, è «scomparsa» la rampa installata per «abbattere» le barriere architettoniche dell'ufficio che permetteva l'accesso a cittadini invalidi ed handicappati;

che il direttore attuale dell'ufficio postale dichiara di non sapere nulla della rampa scomparsa;

che da diversi anni, vanamente, si attende il trasferimento in una sede moderna e senza barriere architettoniche,

si chiede di sapere:

perchè non si sia intervenuti per ripristinare nuovamente all'ingresso dell'attuale ufficio postale di Piscinola la struttura che abbatte la barriera;

per quali ragioni non si accelerino i tempi di trasferimento dell'ufficio postale nella nuova sede.

(4-02555)

MANCUSO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che la stampa quotidiana («La Repubblica» del 28 febbraio 1993 e «Il Giornale» del 1º marzo 1993) ha riportato la singolare notizia secondo la quale l'onorevole Gianni De Michelis, benchè abbia ricevuto alcuni avvisi di garanzia per indagini sul suo conto in ordine a reati molto gravi che hanno suscitato enorme allarme sociale, è scortato da operatori della polizia di Stato, si chiede di sapere:

se sia vero che in effetti l'onorevole Gianni De Michelis sia sottoposto a tutela;

se sia vero che nella *hall* dell'Hotel Plaza di Roma vi sia permanentemente un agente della polizia di Stato anche, e soprattutto, quando il suddetto parlamentare è assente;

se sussistano reali e fondati motivi che giustificano tali particolari attenzioni nei confronti dell'onorevole De Michelis poichè non si hanno notizie di una sua esposizione nei confronti di organizzazioni criminali che minacciano la sua incolumità;

se misure simili siano adottate nei confronti di altri parlamentari a cui sono stati notificati avvisi di garanzia concernenti le indagini in ordine alla cosiddetta operazione «Tangentopoli».

(4-02556)

FERRARA Pasquale. – *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori pubblici e della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la valle comprendente i comuni di Santa Maria a Vico, San Felice a Cancellò, Arienzo, Forchia, Arpaia e Cervino (Caserta) rappresenta un vasto bacino di raccolta delle acque che, in periodi di piogge, defluiscono abbondantemente dalle colline che circondano la valle su tre lati;

che manca nella valle un corso d'acqua naturale, anche se a carattere torrentizio, in cui dette acque possano immettersi per essere smaltite in un recipiente finale;

che l'alveo più vicino, il cosiddetto «Lagno Gorgone» o «Saliano», a sua volta tributario dei Regi Lagni, si trova a circa quattro chilometri oltre l'abitato di Cancellò Scalo, mentre in tenimento di Arienzo e San Felice a Cancellò esistono due alvei precari, denominati rispettivamente «alveo Trave» e «alveo Arena», che terminano il loro percorso in località «Botteghino» dove allagano le campagne circostanti;

che nell'originario progetto generale della rete fognante del comune di Santa Maria a Vico, redatto nel 1963, lungo la rete erano previsti alcuni sfioratori attraverso i quali, quando la rete era adiacente a piccoli canali pluviali naturali, dovevano scaricarsi nelle campagne le portate eccedenti quella fecale diluita dieci volte; inoltre era prevista la costruzione di un impianto di depurazione degli scarichi fecali in un'area in località «Pezza», il cui effluente doveva immettersi nell'adiacente strada a sud, impropriamente indicata negli atti progettuali come alveo comunale;

che detto progetto generale venne approvato con decreto del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli n. 3532/8612/III Ca 67, dal quale vennero inizialmente stralciati e realizzati due lotti, rispettiva-

mente di 55 milioni e 60 milioni: in particolare con il primo lotto venivano realizzate, tra l'altro, parte delle strutture in cemento armato dell'impianto di depurazione previsto e, propriamente, quelle ubicate nella zona ovest dell'area all'uopo espropriata in località «Pezza»;

che nel marzo 1974 gli stessi progettisti, nel redigere il progetto di terzo lotto della rete fognante, provvedevano a variare alquanto il progetto generale, eliminando lo scarico in campagna, a valle di via Nazionale, delle acque provenienti da via Figliarini, e documentandolo dell'importo per l'impianto di depurazione, in quanto, nelle more, nel piano regolatore generale delle fognature era stata inserita la previsione di un unico impianto di depurazione consortile per i comuni di Santa Maria a Vico, San Felice a Canello e Arienzo;

che, successivamente, a seguito dell'emanazione della legge 27 dicembre 1973, n. 868, l'ex Cassa per il Mezzogiorno stabiliva di finanziare a proprio carico un unico impianto di depurazione comprensoriale cui sarebbero affluite le acque da trattare provenienti dai comuni di Santa Maria a Vico, San Felice a Canello, Arienzo, Cervino, Forchia e Arpaia; pertanto, su incarico del comune di Santa Maria a Vico, nel settembre 1977 veniva redatto il progetto del primo tratto del collettore finale, destinato a convogliare detti scarichi;

che nel progetto di detto collettore era previsto di portare a recapito finale circa 2.000 litri al secondo dalla rete del comune di Santa Maria a Vico, essendo previsto, all'inizio del collettore stesso, lo sfioro delle acque piovane eccedenti, inviando queste ultime nell'area precedentemente destinata all'impianto di depurazione (località «Pezza»);

che detto progetto, dell'importo di 780 milioni e recante il n. 11579/868, venne approvato dal consiglio di amministrazione dell'ex Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione n. 7449/A del 30 dicembre 1977, con la quale veniva, altresì, affidata al comune la costruzione delle relative opere;

che nel luglio del 1979 veniva redatto il progetto del secondo tratto del collettore finale, denominato «emissario di Santa Maria a Vico e della Valle Caudina», dell'importo di lire 1.990.551.000, che prevedeva la costruzione di un collettore della lunghezza di oltre cinque chilometri, con inizio dalla sezione terminale del primo tratto e termine nel collettore «Sogedina» in tenimento di Acerra, destinato a recapitare le portate da trattare all'impianto di depurazione comprensoriale di Acerra, nei pressi dei Regi Lagni;

che detto secondo progetto, rientrante nel progetto speciale n. 3 per il disinquinamento del golfo di Napoli e recante il n. 3/218, veniva approvato dal consiglio di amministrazione dell'ex Cassa per il Mezzogiorno nella seduta del 10 ottobre 1979 con deliberazione n. 3799, con la quale veniva, altresì, assentita la concessione dell'esecuzione delle opere del comune di Santa Maria a Vico;

che l'emissario venne dal progettista proporzionato per smaltire le portate nere e quelle di prime piogge dei comuni citati, con una portata massima di circa 4.400 metri cubi al secondo;

che i lavori del primo tratto del collettore finale - progetto n. 11579/868 - hanno subito diverse vicissitudini, con la redazione di perizie di variante e suppletive, rese necessarie per adeguare le opere ad

alcune situazioni locali, alle prescrizioni formulate dall'amministrazione provinciale, proprietaria della strada su cui si svolge la maggior parte del tracciato del collettore, e per adeguare il collettore stesso alle maggiori portate ad esso affluenti; in particolare, con una prima perizia suppletiva, approvata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione n. 144/PI del 13 aprile 1983, l'importo delle opere venne elevato a lire 3.762.630.637;

che la seconda perizia suppletiva, che prevede l'adeguamento delle sezioni del collettore alle maggiori portate affluenti, è stata approvata dall'Intervento straordinario nel Mezzogiorno con deliberazione commissariale n. 8706 del 19 maggio 1986, limitatamente alla parte degli oneri indotti (espropriazione e revisione dei prezzi) e limitatamente alla parte di opere, previste nella variante, eseguibili con finanziamento precedentemente approvato;

che in pratica restano da finanziare maggiori opere, per l'importo di circa 7.887 milioni, la cui mancata realizzazione non consente di completare il primo tratto del collettore finale;

che nel corso dei lavori del secondo tratto del collettore finale veniva redatta una prima perizia di variante e suppletiva per adeguare le opere alle effettive situazioni locali, ed in particolare per l'attraversamento in aereo del «Lagno Saliano» e per i maggiori oneri derivanti dalla presenza di roccia compatta e di una cospicua falda d'acqua;

che detta perizia venne approvata dal consiglio di amministrazione dell'ex Cassa con deliberazione n. 2599/PI nella seduta del 14 luglio 1982 per l'importo complessivo di lire 2.679.778.148;

che l'emissario non è sufficiente a smaltire le intere portate provenienti da monte, attraverso il primo tratto del collettore finale - progetto n. 11579/868 - in cui vanno a scaricare anche il collettore proveniente da Cervino - progetto n. 11643/868 - e quello proveniente da San Felice a Cancelli - progetto n. 3/215 - che accoglie anche le portate di Arienzo. Infatti, per gli anzidetti progetti, con separate perizie di variante e suppletive, si è previsto di immettere nei rispettivi collettori, oltre alle portate nere, anche le intere portate pluviali che originariamente dovevano scaricare nel canale Carmignano (per il comune di Cervino), nell'alveo Trave (per Arienzo e San Felice a Cancelli) e nell'area di assorbimento «Pezza» (per il comune di Santa Maria a Vico); in particolare, il tronco finale del primo tratto del collettore finale - progetto n. 11579/868 - con la perizia di variante e suppletiva è stato ridimensionato dal progettista per una portata complessiva che, tenuto conto delle distanze tra i baricentri delle zone servite e dei relativi tempi di corrivazione, è stata determinata in 24 metri cubi al secondo;

che il secondo tratto del collettore finale, progetto n. 3/218, è capace di smaltire una portata massima di circa 6 metri cubi al secondo, pertanto si presentava la necessità di costruire, affiancato a quello già realizzato, un nuovo tronco in cui accogliere l'ulteriore maggior portata affluente;

che pertanto, il direttore dei lavori, previa intesa con l'Intervento straordinario nel Mezzogiorno, approntò, in data 8 febbraio 1986, la necessaria perizia suppletiva dell'importo di circa 19.123 milioni, che veniva trasmessa all'Intervento straordinario - Dipartimento per la

Campania - in Napoli, con nota del comune di Santa Maria a Vico, protocollo n. 1086 in data 11 febbraio 1986;

che successivamente l'Intervento straordinario modificava l'intestazione di detta perizia, attribuendole la nuova denominazione di «collettore finale a servizio dei comuni di Cervino, Santa Maria a Vico e San Felice a Cancelli», proponeva l'elevazione del suo importo a 23.750 milioni, per tener conto dei maggiori oneri per imprevisti, ed inviava il progetto alla regione Campania - servizio acque ed acquedotti;

che l'opera veniva inserita nel primo piano annuale di attuazione del programma triennale 1987-89 di cui alla legge n. 64 del 1986 - azione organica n. 5 - per l'importo di soli 7.500 milioni; per cui, su sollecitazione del servizio acque ed acquedotti della regione Campania, il progettista provvede a redigere immediatamente un progetto di primo stralcio, di pari importo;

che sul progetto generale e su quello di primo stralcio di detto collettore finale venne acquisito il parere favorevole del comitato tecnico regionale presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli nella seduta del 15 aprile 1987;

che per i lavori del primo stralcio, dell'importo di 7.500 milioni, con la lettera presidenziale n. 1363/GAB del 21 gennaio 1988, la regione Campania proponeva al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di affidare l'esecuzione in concessione all'amministrazione provinciale di Caserta, per cui sono in corso i relativi contatti e precisazioni per l'affidamento della concessione, la stipula della conseguente convenzione e l'appalto dei lavori;

che per la copertura della maggiore spesa occorrente per il completamento del collettore finale - secondo stralcio - sono state avanzate le opportune sollecitazioni presso la regione Campania, per il suo inserimento nel secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di cui alla legge n. 64 del 1986;

che nel luglio del 1981 l'amministrazione comunale di Santa Maria a Vico provvede a rielaborare il vecchio progetto della rete fognante, redigendo il «Progetto esecutivo di completamento della fognatura urbana», tenendo presente che il vecchio progetto del 1963 era da ritenersi non più attuale, sia per le soluzioni prospettate sia per le condizioni ambientali in continua evoluzione, con l'estendersi dell'edificazione in zone sempre più vaste;

che detto progetto generale di completamento venne approvato dalla sezione provinciale del comitato tecnico regionale nella seduta del 2 ottobre 1981, con decisione n. 1; esso prevede la costruzione dell'intera rete interessante tutte le strade dell'abitato e inoltre, tenuto conto che il collettore finale di via San Marco poteva smaltire una portata di soli circa 2.000 litri al secondo, ritenendo insufficiente l'area di assorbimento delle pluviali esistente in località «Pezza», il progettista prevedeva di far costruire, nelle campagne a valle dell'abitato e distante da questo, un canale in terra della lunghezza di circa 1.700 metri e di idonea sezione, in cui far assorbire, lungo il percorso, la maggior portata critica di pioggia, in modo da diminuire l'afflusso dell'area assorbente;

che l'ex Cassa per il Mezzogiorno aveva deciso di far riproporzionare il collettore finale di via San Marco, per adeguarlo alle maggiori

portate affluenti; il progettista, su incarico dell'amministrazione comunale, redigeva, nel dicembre 1982, apposita perizia di variante del progetto generale di completamento della fognatura urbana, con la quale veniva eliminato il canale di assorbimento e riproporzionate le sezioni di alcuni tratti di fogna, in modo da permettere lo sfioro delle portate eccedenti i 3 metri cubi al secondo del collettore di via Marinielli, per inviarle all'area di assorbimento preesistente; invece veniva previsto che le portate nere e quelle di pioggia fino a 3 metri cubi al secondo del collettore di via Marinielli fossero inviate nel collettore finale di via San Marco, nel quale dovevano affluire anche le intere portate provenienti dal collettore di via Napoli e da quello di via Grottales;

che nel corso dei lavori del primo lotto di completamento della fognatura urbana, per facilitare lo smaltimento, mediante assorbimento, delle acque pluviali della rete, che la vecchia area non era capace di accogliere, veniva deciso di ampliare l'area stessa sul lato orientale di quella esistente; all'uopo, con apposita ordinanza sindacale, veniva disposta l'occupazione d'urgenza di un'area di oltre 5.000 metri quadrati che, mediante scavo di sbancamento e formazione di argini, veniva pure destinata ad area di assorbimento ed opportunamente recintata con rete metallica sostenuta da paletti in ferro;

che da quanto esposto si deduce che:

l'area di assorbimento esistente in località «Pezza» è unicamente destinata a smaltire, in via precaria, le sole portate di pioggia della rete fognante urbana;

l'eliminazione di detta area assorbente o, quanto meno, la riduzione della sua funzione in occasione dei soli eventi meteorici di notevole intensità, è legata al finanziamento e completamento dei lavori del primo tratto del collettore finale - progetto n. 11579/868 - ed all'integrazione del finanziamento e realizzazione del secondo tratto del collettore finale, a servizio anche degli altri comuni vicini, denominato «collettore finale a servizio dei comuni di Cervino, Santa Maria a Vico e San Felice a Canello» con i fondi della legge n. 64 del 1986;

che tutto questo provoca solo seri problemi per gli abitanti delle suddette località, costretti a vivere in condizioni veramente disumane, correndo il rischio di seri e gravi problemi igienico-sanitari, nonché il pericolo costante per gli edifici urbani,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover immediatamente procedere, con urgenza, alla verifica dello stato dei luoghi, con eventuali ed urgenti interventi atti a preservare persone e cose, prima che si verifichino danni ancora più gravi alle popolazioni interessate, nonché un irreversibile inquinamento ambientale;

quali provvedimenti si intenda adottare.

(4-02557)

CARLOTTO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è stata istituita quella che impropriamente viene definita *minimum tax* per alcune categorie di lavoratori autonomi;

che attualmente alcune categorie di tali operatori, in base alle leggi 10 maggio 1976, n. 249, e 26 gennaio 1983, n. 18, sono soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino di cassa, obbligo che la legge 30 dicembre 1991, n. 413, estende anche ai soggetti che praticano il commercio ambulante;

che l'obbligo relativo al rilascio degli scontrini costringe gli operatori a gravosi adempimenti e costose attrezzature (registratore di cassa);

che l'imposizione di una imposta minima vanifica il risultato dei riscontri conseguenti all'uso del registratore di cassa,

si chiede di sapere:

se l'applicazione della imposta minima, peraltro contestata e dai dubbi risultati per il fisco, dimostri l'inutilità dei registratori di cassa come molti esperti sostengono;

se non si ritenga, almeno per certe categorie ed in certi limiti di giro d'affari, di abrogare le norme che impongono il registratore di cassa.

(4-02558)